



Comune di Rimini
Il Sindaco

Piazza Cavour, 27 - 47921 Rimini
tel. 0541 704307 - 4336 - 4210
fax 0541 704338

sindaco@comune.rimini.it
www.comune.rimini.it

Decreto del SINDACO prot. n. 61342 del 31 marzo 2015

OGGETTO: APPROVAZIONE “PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI RIMINI”, ai sensi dell’articolo 1, commi 611 e seguenti, della L.23.12.2014, n.190.

IL SINDACO

premessato che:

- il Comune di Rimini ha già da tempo avviato un processo di razionalizzazione, efficientamento e valorizzazione delle gestione delle proprie società e partecipazioni societarie;
- tale attività, svolta nel tempo e proseguita fino ai giorni recenti, consente di presentarsi all’adempimento, di cui è oggetto il presente decreto, con un quadro delle partecipazioni (o delle scelte in merito già assunte dall’Amministrazione) che necessita di interventi marginali rispetto all’entità delle partecipazioni possedute;
- la citata attività ha visto, tra gli atti fin qui posti in essere, l’accorpamento tra loro di più società di diversi comuni e/o province, che - pur non diminuendo il numero delle partecipazioni dei medesimi enti, come richiesto dall’attuale norma - ha comunque contribuito e contribuirà, unitamente alle attività future, indicate nel piano allegato, alla diminuzione del numero complessivo delle società operanti sul territorio comunale e/o provinciale - e di conseguenza nazionale - e, conseguentemente, al perseguimento dell’obiettivo prefissato nella nuova norma;
- tra le azioni di razionalizzazione efficientamento e valorizzazione delle partecipazioni sono già state poste in essere anche quelle afferenti la riduzione sia del numero dei componenti degli organi societari, sia dei relativi compensi, come dettagliatamente riportato, con riferimento al periodo dell’attuale mandato amministrativo, nella “Tabella 3 - RAZIONALIZZAZIONI DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (DETENUTE DIRETTAMENTE E/O INDIRETTAMENTE DAL COMUNE DI RIMINI) ATTUATE DAL 2011 AL MARZO 2015, RELATIVAMENTE AI COSTI (IN PARTICOLARE DEGLI ORGANI)”;

considerato che:

- quanto indicato in premessa è confermato dal quadro ricognitivo predisposto dagli uffici preposti alla redazione del piano e dei relativi allegati previsti dalla norma;



RIMINI



Comune di Rimini
Il Sindaco

Piazza Cavour, 27 - 47921 Rimini
tel. 0541 704307 - 4336 - 4210
fax 0541 704338

sindaco@comune.rimini.it
www.comune.rimini.it

- il contenuto del piano si configura, in concreto, come atto di indirizzo finalizzato ad analizzare le condizioni per il mantenimento o meno di determinate società, o per la dismissione - totale o parziale - o l'aggregazione di altre, e pertanto tutte le azioni e gli atti in relazione alle scelte di cui sopra sono comunque da sottoporre alla valutazione e alla deliberazione del Consiglio Comunale, unico competente in materia;

ritenuto che:

- come sostenuto da più parti e da ultimo nella nota A.N.C.I. del 23/03/2015 di commento della norma in oggetto, i criteri di valutazione ivi previsti abbiano natura indicativa e non vincolante;
- oltre ai criteri previsti dalla norma, debba comunque essere sempre valutato l'impatto economico delle operazioni proposte, ancorché queste siano frutto dell'applicazione dei criteri su richiamati;
- pertanto, nella predisposizione del piano, le azioni da proporre debbano comunque essere coerenti con la pluriennale attività di riorganizzazione, razionalizzazione e valorizzazione delle partecipazioni dell'Amministrazione, da questa già avviata;

DECRETA

- 1) ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e seguenti, della L.23.12.2014, n190, di:
 - 1.a) approvare il "*Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/03/2015*" (comprensivo di relativa relazione tecnica), allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
 - 1.b) trasmettere il presente decreto, con il relativo "piano" allegato, alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo - dell'Emilia Romagna;
 - 1.c) pubblicare il presente decreto, con il relativo "piano" allegato, sul sito dell'Ente, nella sezione "amministrazione trasparente";
- 2) di pubblicare il presente decreto, con il relativo "piano" allegato, all'albo pretorio dell'ente, ai sensi del vigente regolamento comunale in materia.

IL SINDACO

Dott. Andrea Gnassi

RIMINI



PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'

E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE POSSEDUTE

DAL COMUNE DI RIMINI AL 31/03/2015

- APPROVATO DAL SINDACO CON DECRETO PROT. N.61342 DEL 31/03/2015 -

RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

L'articolo 1, commi 611 e seguenti, della L.23.12.2014, n.190 (c.d. "legge di stabilità per l'anno 2015"), prevede che diversi soggetti pubblici, tra i quali anche le regioni e agli enti locali (province e comuni), "al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", avviino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie da essi direttamente e indirettamente possedute, finalizzato alla riduzione del loro numero entro il 31/12/2015, **anche** tenendo conto dei seguenti (5) criteri (c.d. "criteri di razionalizzazione"):

- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione (*eliminazione delle società "non indispensabili" - alias "vietate"*);
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (*soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive"*);
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni (*eliminazione delle "partecipazioni doppioni"*);
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (*aggregazione delle società di servizio pubblico locale*);
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni (*riduzione dei costi di funzionamento*).

Mentre i primi 4 criteri sono veri e propri "criteri di riduzione delle partecipazioni societarie", in base ai quali conseguire, entro il 31/12/2015, la riduzione numerica delle partecipazioni societarie - direttamente e indirettamente - detenute al 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della norma), il quinto ed ultimo sembra invece essere un "criterio di riduzione dei costi delle società partecipate" a cui l'ente, potendo, dovesse decidere di continuare a partecipare.

Per perseguire il duplice fine (di riduzione delle partecipazioni detenute e di riduzione dei costi di quelle da mantenere) la norma prevede che i legali rappresentanti degli enti (Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Sindaco, ecc.):

- entro il 31/03/2015 definiscano, approvino, pubblichino sul sito internet dell'ente ed inviino alla Corte dei Conti, un "piano operativo di razionalizzazione" delle partecipazioni dell'ente, corredato da apposita relazione tecnica, che individui precisamente le azioni che l'ente intende porre in essere per conseguire, entro il 31/12/2015, gli scopi della norma, con indicazione dei relativi tempi, modalità e dei risparmi che l'ente prevede di realizzare con esse;
- entro il 31/03/2016 inviino alla medesima Corte dei Conti apposita relazione su quanto effettivamente realizzato dai propri enti (e sui risparmi effettivamente conseguiti) in attuazione del piano stesso.

Ambito di riferimento del piano e relativi criteri di redazione

Nel piano di seguito riportato vengono pertanto prese in esame dettagliatamente, ordinandole, oltre che alfabeticamente, per ambito di intervento, tutte le società partecipate

- direttamente dall'ente e/o dalla propria controllata (al 100%) Rimini Holding s.p.a. (a prescindere dalla relativa entità);
- indirettamente (attraverso Rimini Holding s.p.a.) "con quota di controllo" [ovvero quelle che, attraverso le partecipazioni societarie intermedie (di primo, secondo, terzo, livello) e a prescindere dal relativo numero, implicano una percentuale di partecipazione al capitale sociale superiore al 50%],

alla data odierna (coincidenti con quelle detenute al 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore della norma), i cui "dati generali" (elenco dei soci, con rispettive quote nominali e percentuali di partecipazione al capitale sociale, elenco nominativo dei membri degli organi di amministrazione e di controllo - con relative cariche e date di nomina e di scadenza - compensi attuali degli amministratori) sono riportati dettagliatamente sul sito internet del Comune www.comune.rimini.it, alla pagina "amministrazione trasparente" - "enti controllati" - "società partecipate".

Il piano prende in esame anche due società ("A.M.R. s.r.l. consortile" e "P.M.R. s.r.l. consortile") attualmente non partecipate dall'ente, ma che lo diverranno nel corso dell'anno 2015, in virtù di decisioni, già recentemente assunte dall'ente in tal senso, che implicheranno la trasformazione di un consorzio (consorzio A.M.) attualmente partecipato (dall'ente) in una "s.r.l. consortile" (prima "A.M. s.r.l. consortile", poi "P.M.R. s.r.l. consortile") e la relativa successiva scissione parziale proporzionale a beneficio di una terza società di ambito interprovinciale ("A.M.R. s.r.l. consortile"), anch'essa attualmente non partecipata.



Comune di Rimini - Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie

Per ciascuna di tali società, partecipate attualmente o presumibilmente in un prossimo futuro (entro il 31/12/2015), vengono esposte le principali caratteristiche [partecipazione pubblica complessiva (totalitaria/maggioritaria/minoritaria), quota detenuta dall'ente - attualmente o in futuro - attività svolta, numero dei dipendenti e degli amministratori - attuali o previsti - organi di controllo in carica o previsti] e l'andamento economico dell'ultimo quinquennio (2010-2014) o previsto per il futuro.

Viene poi preliminarmente verificato che la società non soggiaccia ad uno o ad entrambi gli obblighi

- 1) di "eliminazione delle società *"non indispensabili"* - alias *"vietate"*, di cui alla lettera a), qualificandone la tipologia di attività svolta (ad esempio di servizi pubblici locali, di servizi strumentali, di attività commerciali, ecc.) e identificando l'eventuale relativa coerenza o incoerenza con le finalità istituzionali dell'ente, che nel caso del Comune si sostanziano, in senso lato (in base alle disposizioni dell'articolo 13¹ del D.Lgs.18.08.2000, n.267), nello sviluppo sociale, economico e culturale della propria popolazione;
- 2) di *soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive"* di cui alla lettera b).

Successivamente, nel caso in cui l'analisi sopra indicata non abbia dato esito "sfavorevole" per la società (ovvero non ne implichi l'eliminazione/soppressione), viene verificato che la stessa non ricada nell'obbligo di *eliminazione delle "partecipazioni doppioni"*, di cui alla lettera c) e, qualora vi ricada, viene individuata una possibile concreta modalità di superamento di tale situazione, tra quelle teoricamente possibili, che possono essere sia di tipo "soppressivo puro" (liquidazione di una delle due società simili), ma anche di tipo "conservativo" (fusione delle due società simili).

Nel caso in cui la società partecipata non ricada in nessuna delle casistiche (di eliminazione/soppressione obbligatoria) sopra indicate, vengono poi evidenziate le motivazioni che inducono l'ente, in relazione ai propri obiettivi, a mantenere o meno la partecipazione attualmente detenuta e/o a sottoporla ugualmente ad operazioni di razionalizzazione "spontanee" (ad esempio cessione parziale - graduale o meno - della partecipazione).

Nel caso di società erogatrici di servizi pubblici locali di rilevanza economica (tipicamente servizio idrico integrato, servizio integrato di raccolta rifiuti, servizio di trasporto pubblico e servizio di distribuzione del gas) viene valutata la possibilità di aggregazioni con altri soggetti che erogino tale tipologia di servizi.

Infine tutti gli interventi di razionalizzazione - obbligatori o spontanei - previsti per ogni singola società vengono riepilogati in una tabella finale, dalla quale si evince che, se essi verranno tutti attuati come prefigurati dal piano, il numero delle partecipazioni complessivamente detenute (direttamente e indirettamente) dall'ente al 31/12/2015 sarà inferiore, sia pure di una unità, rispetto a quello delle partecipazioni detenute all'01/01/2015 (o alla data di odierna), come imposto dalla norma e come sintetizzato nelle conclusioni del presente piano.

Le operazioni di razionalizzazione di carattere "dismissivo" (inteso in senso ampio, ovvero cessione - parziale o totale - della partecipazione, fusione/scissione/liquidazione della società) previste dal piano che segue, saranno poi sottoposte all'espressa approvazione del Consiglio Comunale, competente in materia, con una o più deliberazioni, nei prossimi mesi, ma la loro effettiva realizzazione non dipenderà esclusivamente dal Comune di Rimini, ma anche dai soggetti terzi in esse coinvolti (eventuali acquirenti in caso di tentativo di cessione, altri soci della società in caso di tentativo di fusione o liquidazione di società in cui il Comune non detenga quote di partecipazioni sufficientemente elevate da poter imporre la propria volontà in seno alle relative assemblee dei soci).

In ultimo è opportuno evidenziare che la ricognizione contenuta nel piano di seguito riportato è la terza effettuata dall'ente, dopo quella svolta, in attuazione delle disposizioni dell'art.3, comma 27, della L.244/2007, con deliberazione del Consiglio Comunale n.136 del 15/10/2009, che ha portato l'ente, nel 2010, a liquidare due società e a cedere integralmente la (esigua) partecipazione detenuta in una terza, e dopo quella effettuata, sia pure con altro scopo (individuazione delle modalità di affidamento dei servizi pubblici e verifica delle loro conformità alle rispettive norme), in attuazione delle disposizioni dell'articolo 34, commi 20 e seguenti, del D.L.18.10.2012, n.179, convertito nella L.17.12.2012, n.221, con deliberazione di Consiglio Comunale n.112 del 19/12/2013, con la quale l'ente ha "qualificato" le attività svolte da tutte le proprie società all'epoca partecipate.

Inoltre, vale la pena sottolineare che il Comune di Rimini, anche dopo l'attuazione (nel 2010) della prima "tappa di razionalizzazione" (sopra richiamata) imposta dalla L.244/2007, già da tempo (in particolare dal 2011 - quindi ben prima che lo imponesse la norma odierna, attraverso il piano di seguito riportato) ha spontaneamente avviato, anche attraverso la propria controllata "Rimini Holding s.p.a.", un processo di ulteriore forte razionalizzazione ed "efficientamento" delle proprie società partecipate, attraverso operazioni di riduzione del numero dei relativi amministratori e dei relativi compensi, di incremento del controllo sulle medesime (attraverso l'introduzione statutaria, a carico dei relativi organi amministrativi, di obblighi di rendicontazione periodica preventiva, concomitante e successiva) e di integrazione territoriale (in particolare nel settore della gestione - prima - e della regolazione - poi - del trasporto pubblico locale).

Prima di esporre il piano pare pertanto opportuno evidenziare, con le seguenti tre tabelle, rispettivamente:

- a) l'evoluzione, anno per anno, del numero delle partecipazioni societarie direttamente e/o indirettamente detenute dal Comune dal 31/12/2008 fino alla data odierna (coincidente con il numero al 31/12/2014) e presumibilmente, al prossimo 31/12/2015 (tabella 1) e il riepilogo delle operazioni "diminutive" ed "incrementative" (del numero delle partecipazioni) attuate nel periodo 2008-2014 (tabella 2);
- b) le operazioni di razionalizzazione già attuate, negli ultimi anni, relativamente alle società partecipate, con la quantificazione dei risparmi con esse conseguiti (tabella 3).

¹ L'articolo 13 del D.Lgs.18.08.2000, n.,267, recita: "Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze."



Comune di Rimini - Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie

Tabella 1:
evoluzione temporale delle partecipazioni direttamente ed indirettamente (tramite la controllata "Rimini Holding s.p.a.") detenute dal Comune di Rimini in società e consorzi.

Elenco delle società e consorzi	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015 (previsione)
Aeradria s.p.a.	x	x	x	x	x	x	x	X (1)
A.M. Agenzia Mobilità Provincia di Rimini (consorzio)	x	x	x	x	x	x	x	(2)
Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile;								(3)
Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile								X (4) (5)
Agenzia Mobilità Romagna - A.M.R. s.r.l. consortile								X (6)
Amfa s.p.a.	x	x	x	x	x	x	x	X
Amir s.p.a.	x	x	x	x	x	x	x	(7)
Anthea s.r.l.	x	x	x	x	x	x	x	X
Amir Onoranze Funebri S.r.l.		x ACQUISITA IL 12/02/2009	x	x	x	x	x	X
Banca Popolare Etica s.c.a.r.l.	x	x	x	Ceduta il 26/10/2011				
Centro Agroalimentare riminese s.p.a. consortile	x	x	x	x	x	x	x	X
Consorzio Stazione s.r.l. consortile	x	x	Liquidata il 16/02/2010					
Hera s.p.a.	x	x	x	x	x	x	x	X
Itinera s.r.l. consortile	x	x	x	x	x	x	x	(8)
Lepida s.p.a.			x ACQUISITA IL 09/09/2010	x	x	x	x	X
Nuova QUA.S.CO. s.r.l. consortile	x	x	Ceduta il 30/03/2010					
Rimini Congressi s.r.l.	x	x	x	x	x	x	x	X
Rimini Fiera s.p.a.	x	x	X	x	x	x	x	X
Rimini Holding s.p.a.			x ACQUISITA IL 13/05/2010	x	x	x	x	X
Rimini Reservation s.r.l.	x	x	x	x	x	x	x	X
Rimini Teatro s.p.a.	x	x	Liquidata il 21/09/2010					
Riminiterme s.p.a.	x	x	x	x	x	x	x	X
Romagna Acque-Società delle Fonti s.p.a.	x	x	x	x	x	x	x	X
S.A.R - Società Aeroporti Romagna s.p.a.				x ACQUISITA IL 03/08/2011	x		Liquidata il 09/01/2014	
Servizi Città s.p.a.	x	x	x	x	x	Ceduta il 18/12/2013		
Società del Palazzo dei congressi s.p.a.	x	x	x	x	x	x	x	X
Start Romagna s.p.a.			x ACQUISITA IL 30/07/2010	x	x	x	x	X
T.R.A.M. SERVIZI s.p.a.	x	x	Ceduta il 30/07/2010					
Uni.Rimini s.p.a. consortile	x	x	x	x	x	x	x	X
Saldo al 31/12 del numero delle partecipazioni detenute	21	22	21	21	21	20	19	18

NOTE:

(1) A mero titolo informativo, non essendo più la partecipazione nella disponibilità dell'amministrazione, a seguito di sentenza di fallimento del Tribunale di Rimini del 26/11/2013.



Comune di Rimini - Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie

- (2) Il "consorzio "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M." sarà a breve trasformato in "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile".
- (3) La neonata "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile" sarà scissa proporzionalmente a beneficio dell'attuale Agenzia della Mobilità della Provincia di Ravenna ("Ambra s.r.l.", che, contestualmente alla scissione, cambierà denominazione in "A.M.R. s.r.l. consortile") e cambierà denominazione, assumendo quella di "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile".
- (4) Nuova denominazione di "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile" a seguito della scissione indicata alla precedente nota (3).
- (5) Il piano prevede che, qualora non si realizzasse la fusione per incorporazione di "Amir s.p.a." in "Romagna Acque s.p.a." (si veda la successiva nota n.7), "P.M.R. s.r.l. consortile" si estingua mediante relativa fusione per incorporazione in "Amir s.p.a."; in tal senso la partecipazione in "P.M.R. s.r.l. consortile" qui indicata non esisterebbe più, mentre persisterebbe quella in "Amir s.p.a." (che invece figura - nella relativa riga - non più esistente).
- (6) Trattasi della nuova denominazione dell'Agenzia della mobilità di Ravenna ("Ambra s.r.l.") a seguito della scissione indicata alla precedente nota (3).
- (7) Il piano prevede l'estinzione di Amir s.p.a. a seguito della relativa fusione per incorporazione in "Romagna Acque s.p.a.". In caso tale fusione non si realizzasse, la partecipazione in "Amir s.p.a." (qui eliminata) persisterà e verrà tentata l'alternativa fusione per incorporazione di "P.M.R. s.r.l. consortile" in "Amir s.p.a." (si veda la precedente nota 5), con la conseguente eliminazione della partecipazione in "P.M.R. s.r.l. consortile" (sopra ancora presente).
- (8) Il piano prevede la cessione integrale della partecipazione detenuta in "Itinera s.r.l. consortile" o, in subordine, l'alternativa liquidazione della società.

Tabella 2: riepilogo dismissioni e acquisizioni effettuate nel periodo 31/12/2008 - 31/12/2014	
Società o consorzi liquidati nel periodo 2008-2014	-3
Partecipazioni cedute nel periodo 2008-2014	-4
Partecipazioni acquisite nel periodo 2008-2014	5
Saldo al 31/12/2014	-2

Tabella 3: RAZIONALIZZAZIONI DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (DETENUTE DIRETTAMENTE E/O INDIRETTAMENTE DAL COMUNE DI RIMINI) ATTUATE DAL 2011 AL MARZO 2015, RELATIVAMENTE AI COSTI (IN PARTICOLARE DEGLI ORGANI)				
Società partecipata partecipata	Quota detenuta (attualmente o in futuro - entro il 31/12/2015) dal Comune di Rimini, direttamente o indirettamente	Attività svolta	razionalizzazioni attuate	Risparm i annui per la società
Amir s.p.a.	Quota attuale 75,297%, indirettamente (attraverso la controllata "Rimini Holding s.p.a.")	Realizzazione e amministrazione (custodia e manutenzione) di reti (acquedottistiche e di fognatura) ed impianti (anche di depurazione dei reflui) afferenti i servizi del ciclo idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel territorio della parte settentrionale della Provincia di Rimini.	Dal 2012 al 2014 sono stati costantemente ridotti i compensi sia dell'organo amministrativo che degli organi di controllo (collegio sindacale e società di revisione). Inoltre nel 2013, previa modifica dello statuto sociale, l'organo amministrativo collegiale (c.d.a. di 5 persone) è stato sostituito da un organo monocratico (amministratore unico), mentre la revisione legale dei conti - precedentemente affidata ad una società di revisione - è stata affidata al collegio sindacale. Con tali azioni la società ha conseguito un risparmio sul costo annuo (compensi e relativi oneri previdenziali) dei propri organi di circa €62.000 (dagli originari circa 122.000 €/annui del 2011 agli attuali circa 60.000 €, annui), pari a - 50%.	-60.000
Anthea s.r.l.	Quota attuale 99,987%, indiretta (tramite la controllata "Rimini Holding s.p.a.")	A favore degli enti pubblici soci o affidanti: 1) <u>manutenzione</u> di: 1.a) strade comunali; 1.b) impianti di pubblica illuminazione; 1.c) verde pubblico comunale; 1.d) fabbricati comunali; 1.e) immobili cimiteriali; 1.f) automezzi comunali; 2) <u>servizi</u> : 2.a) di lotta antiparassitaria; 2.b) energetici.	Dal 2012 al 2015 sono stati costantemente ridotti i compensi sia dell'organo amministrativo che degli organi di controllo (collegio sindacale e società di revisione). Inoltre nel 2013 l'organo amministrativo collegiale (c.d.a. di 3 persone) è stato sostituito da un organo monocratico (amministratore unico), mentre la revisione legale dei conti - precedentemente affidata ad una società di revisione - è stata affidata al collegio sindacale. Con tali azioni la società ha conseguito un risparmio sul costo annuo (compensi e relativi oneri previdenziali) dei propri organi di circa €60.000 (dagli originari circa 124.000 €/annui del 2011 agli attuali circa 64.000 €, annui), pari a - 48%.	-60.000



Comune di Rimini - Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie

**Tabella 3:
RAZIONALIZZAZIONI DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
(DETENUTE DIRETTAMENTE E/O INDIRETTAMENTE DAL COMUNE DI RIMINI)
ATTUATE DAL 2011 AL MARZO 2015, RELATIVAMENTE AI COSTI (IN PARTICOLARE DEGLI ORGANI)**

Società partecipata o partecipata	Quota detenuta o in futuro - entro il 31/12/2015) dal Comune di Rimini, direttamente o indirettamente	Attività svolta	razionalizzazioni attuate	Risparmi annui per la società
Centro Agro Alimentare Riminese (C.A.A.R.) s.p.a. consortile	Quota attuale 59,311%, indiretta (tramite la controllata "Rimini Holding s.p.a.")	1) Costruzione (avvenuta negli anni passati) del "centro agro-alimentare di Rimini", ovvero della struttura che ospita quotidianamente il mercato agroalimentare all'ingrosso di Rimini; 2) gestione del centro agro-alimentare riminese, attraverso la locazione di spazi commerciali alle imprese che operano stabilmente presso il centro stesso e la fornitura, alle medesime, di numerosissimi servizi.	Dal 2012 al 2014 sono stati costantemente ridotti i compensi sia dell'organo amministrativo che dell'organo di controllo (collegio sindacale). Inoltre nel 2013 l'organo amministrativo collegiale (c.d.a. di 9 persone) è stato sostituito da un organo collegiale di sole 3 persone (delle quali solamente una - presidente ed amministratore delegato - remunerata con un compenso annuo; le altre percepiscono solo i gettoni di presenza). Con tali azioni la società ha conseguito un risparmio sul costo annuo (compensi e relativi oneri previdenziali) dei propri organi di circa €54.000 (dagli originari circa 125.000 €/annui del 2011 agli attuali circa 71.000 €, annui), pari a - 43%.	-54.000
Itinera s.r.l. consortile	Quota attuale 80,68%, diretta	Progettazione e gestione di corsi di formazione professionale	Nel 2012 il Comune ha cercato di "mettere in sicurezza" i conti della società, con una serie di provvedimenti finalizzati al relativo "risanamento economico", quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, l'inserimento, alla guida della stessa (sia pure solo per un anno, a causa delle sopravvenute incompatibilità previste dal D.Lgs.39/2013) di due propri dipendenti - non pagati dalla società (a fronte del precedente presidente, remunerato a carico della stessa) e il trasferimento della sede sociale da un onerosissimo (in termini di canone annuo di locazione e di connesse spese annue - di utenze e manutenzione) immobile di proprietà di terzi ad un più economico immobile comunale. Con tali provvedimenti il fabbisogno annuo complessivo di contributi consortili si è fortemente ridotto, dai circa 200.000 € del 2011 ai circa 45.000 € del 2014.	-155.000
Rimini Reservation s.r.l.	Quota attuale 51%, indiretta (tramite la controllata "Rimini Holding s.p.a.")	1) gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica (i.a.t.); 2) gestione della prenotazione ("reservation") di tutti i servizi connessi alla presenza del turista nel territorio e del pernottamento presso strutture ricettive ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna	Dal 2011 al 2014 sono stati costantemente ridotti i compensi sia dell'organo amministrativo che dell'organo di controllo (collegio sindacale). Con tali azioni la società ha conseguito un risparmio sul costo annuo (compensi e relativi oneri previdenziali) dei propri organi di circa €20.000 (dagli originari circa 75.000 €/annui del 2010 agli attuali circa 54.000 €, annui), pari a - 28%.	-20.000
Romagna Acque-Società delle Fonti s.p.a.	Quota attuale 11,94%, indiretta (tramite la controllata "Rimini Holding s.p.a.")	1) progettazione e realizzazione degli impianti, delle reti e dei serbatoi afferenti il s.i.i. (servizio idrico integrato), costituenti il complesso acquedottistico denominato "Acquedotto della Romagna" (comprensivo di beni collocati nelle tre Province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena); 2) gestione di parte del s.i.i. in Romagna, precisamente della produzione di acqua potabile all'ingrosso, a favore del gestore del s.i.i. della Romagna (attualmente Hera s.p.a.).	Dal 2012 al 2015 sono stati costantemente ridotti i compensi sia dell'organo amministrativo che degli organi di controllo (collegio sindacale e società di revisione). Con tali azioni la società ha conseguito un risparmio sul costo annuo (compensi e relativi oneri previdenziali) dei propri organi di circa €40.000 (dagli originari circa 294.000 €/annui del 2011 agli attuali circa 254.000 €, annui), pari a - 14%.	-40.000
Start Romagna s.p.a.	Quota attuale 21,977%, indiretta (tramite la controllata "Rimini Holding s.p.a.")	Esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone definiti urbani, di bacino e interbacino sia di tipo ordinario che speciali, nell'ambito territoriale Romagna (coincidente con le tre Province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena).	Dal 2013 al 2015 sono stati costantemente ridotti i compensi sia dell'organo amministrativo che degli organi di controllo (collegio sindacale e società di revisione). Con tali azioni la società ha conseguito un risparmio sul costo annuo (compensi e relativi oneri previdenziali) dei propri organi di circa €40.000 (dagli originari circa 204.000 €/annui del 2012 agli attuali circa 164.000 €, annui), pari a - 20%.	-40.000



Tabella 3: RAZIONALIZZAZIONI DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (DETENUTE DIRETTAMENTE E/O INDIRETTAMENTE DAL COMUNE DI RIMINI) ATTUATE DAL 2011 AL MARZO 2015, RELATIVAMENTE AI COSTI (IN PARTICOLARE DEGLI ORGANI)				
Società partecipata partecipata	Quota detenuta (attualmente o in futuro - entro il 31/12/2015) dal Comune di Rimini, direttamente o indirettamente	Attività svolta	razionalizzazioni attuate	Risparm i annui per la società
Uni.Rimini s.p.a. consortile	Quota attuale 20%, diretta	Attività di promozione e supporto allo sviluppo dell'Università e della ricerca scientifica e del sistema della formazione e istruzione superiore nel riminese	Dal 2012 al 2014 sono stati costantemente ridotti i compensi sia dell'organo amministrativo che dell'organo di controllo (collegio sindacale). Con tali azioni la società ha conseguito un risparmio sul costo annuo (compensi e relativi oneri previdenziali) dei propri organi di circa €21.000 (dagli originari circa 78.000 €/annui del 2011 agli attuali circa 57.000 €. annui), pari a - 27%.	-21.000
Totale	2011 > 2015			-450.000



AGENZIA MOBILITÀ PROVINCIA DI RIMINI (CONSORZIO)

PREMESSA:

il consorzio viene preso in considerazione, nel presente piano, unicamente perché, come di seguito esposto, se ne prevede la imminente trasformazione in "s.r.l. consortile" (forma giuridica rilevante per il piano, diversamente dal consorzio).

Partecipazione pubblica complessiva (di tutti i soci pubblici - direttamente e/o indirettamente - congiuntamente tra loro):

- Totalitaria
- Maggioritaria
- Minoritaria

Quota detenuta dal Comune di Rimini, direttamente o indirettamente

- Partecipazione diretta attuale: 79,63%
- Partecipazione indiretta:

Attività svolta:

- 1) funzione di autorità di regolazione (progettazione, organizzazione, promozione ed amministrazione) del servizio di trasporto pubblico locale (t.p.l.) di persone nel bacino della provincia di Rimini;
- 2) amministrazione (ovvero realizzazione, custodia e manutenzione) dei beni (assets) "trasportistici" (fermate, paline, rete filoviaria, depositi, t.r.c. - trasporto rapido costiero - ecc.) strumentali all'esercizio del t.p.l. nel bacino della Provincia di Rimini.

N. Amministratori al 31/12/14: 03

N. Dipendenti al 31/12/14: 24

Organi di controllo al 31/12/2014: collegio sindacale (3 membri effettivi)

ANDAMENTO ECONOMICO DELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2010-2014)

In base alle disposizioni della convenzione costitutiva e dello statuto, il consorzio è obbligato al pareggio di bilancio, che è stato sempre conseguito, negli anni, grazie all'erogazione (anch'essa prevista dalle disposizioni di convenzione e statuto) di contributi consortili da parte dei soci, a "copertura" del "disavanzo" generato sia dal funzionamento della struttura (in proporzione alle quote di partecipazione al capitale di dotazione del consorzio), sia dall'affidamento al gestore del servizio di t.p.l. (in proporzione alle percorrenze chilometriche di servizio di t.p.l. di ogni comune, rispetto alle percorrenze chilometriche dell'intero bacino provinciale).

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

Si tratta di un consorzio che ha due ruoli:

- 1) "autorità (attualmente provinciale) di regolazione" del trasporto pubblico locale nella Provincia di Rimini, la cui esistenza è prevista dalle vigenti norme di legge nazionali (art.3 bis, comma 1 bis, del D.L.13.08.2011, n.138, convertito in L.14.09.2011, n.148, come integrato dall'art.1, comma 609 della L.23.12.2014, n.190) e Regionali (L.R.E.R.30/1998 e 10/2008), che prevedono anche la partecipazione obbligatoria ad essa da parte di Comuni e Province;
- 2) proprietario e amministratore dei beni (assets) "trasportistici" (fermate, paline, rete filoviaria, depositi, t.r.c. - trasporto rapido costiero - ecc.) strumentali all'esercizio del t.p.l. nel bacino della Provincia di Rimini, ruolo propedeutico a quello del gestore del medesimo servizio.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI ELIMINAZIONE/SOPPRESSIONE/AGGREGAZIONE PREVISTI ALLE LETT. a), b), c), d) DEL COMMA 611 DELLA L. 190/2014

Il consorzio, come tale, non è assoggettato a nessuno degli obblighi di eliminazione/soppressione/agggregazione previsti dalla norma (si veda la premessa), ma agli obblighi di trasformazione (in s.r.l.) e di aggregazione (in agenzia unica romagnola) previsti dalle vigenti leggi regionali (L.R.E.R. n.30/1998 e n.10/2008) in materia di regolazione del trasporto pubblico locale, come meglio specificato di seguito.

RAZIONALIZZAZIONI GIÀ ADOTTATE O TENTATE FINO AD OGGI

- 1) Nel corso dell'anno 2012, in attuazione delle disposizioni di legge regionali già richiamate, è stato interrotto l'affidamento al consorzio, da parte del Comune di Rimini, dell'attività di "gestione della sosta su aree pubbliche" precedentemente affidata;
- 2) nel corso del 2013 l'organo amministrativo del consorzio è stato ridotto dai precedenti n.6 membri a soli 3 membri, tutti non remunerati (più precisamente essi sono equiparati, per legge, agli amministratori pubblici, pertanto il consorzio rimborsa al datore di lavoro privato del presidente del c.d.a. - gli altri due amministratori sono dipendenti pubblici di due enti soci, Provincia e Comune di Rimini - gli oneri da esso sostenuti per la parte di attività lavorativa da esso svolta presso il consorzio, piuttosto che presso il proprio datore di lavoro privato).

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE)

NEL DETTAGLIO

In attuazione delle disposizioni delle vigenti leggi regionali (L.R.E.R. n.30/1998 e n.10/2008), entro il 31/12/2015 il consorzio verrà trasformato in "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile" e questa neo-nata società verrà poi scissa parzialmente e proporzionalmente a beneficio dell'agenzia della mobilità di Ravenna (attualmente denominata "Ambra s.r.l.", che cambierà natura - da lucrativa a consortile - e denominazione, assumendo quella di "Agenzia Mobilità Romagna - A.M.R. s.r.l. consortile"), con trasferimento ad essa del ramo d'azienda relativo alla funzione di "autorità della mobilità" e modifica della denominazione (della parte residua - "scissa")



Comune di Rimini - Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie

in "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile" e dello statuto, e svolgimento unicamente delle residue attività di "amministrazione dei beni trasportistici" (il Comune di Rimini ha approvato la duplice operazione con D.C.C. n.147 del 18/12/2014 e n.24 del 26/03/2015).

Tale progetto è già stato approvato dagli enti dei bacini di Forlì e Cesena e, una volta attuato, comporterà la presenza, nel sistema integrato del t.p.l. romagnolo, di quattro distinti soggetti:

- a) una società di ambito romagnolo che svolgerà le funzioni di agenzia unica (A.M.R.);
- b) una società di ambito romagnolo che svolgerà le funzioni di gestore unico del servizio di t.p.l. (Start Romagna - già oggi presente);
- c) una società per la gestione dei beni trasportistici che opererà a livello locale riminese (P.M.R.);
- d) una società per la gestione dei beni trasportistici che opererà a livello locale forlivese-cesenate (A.T.R.).

Le società derivanti dalla duplice operazione sopra descritta ("A.M.R. s.r.l. consortile" e, relativamente al territorio riminese, "P.M.R. s.r.l. consortile"), svolgendo, rispettivamente, attività di "agenzia della mobilità (unica) romagnola" e di "amministrazione dei beni trasportistici della Provincia di Rimini", svolgeranno "attività di interesse generale".

La partecipazione in esse non sarà pertanto vietata (anzi, come detto, la partecipazione alla prima società è e sarà obbligatoria per legge).

Il progetto di aggregazione sopra citato, oltre che rispondere all'esigenza di un adeguamento alla normativa regionale richiamata, è teso a realizzare la semplificazione e lo "snellimento" organizzativo delle agenzie, il superamento della frammentarietà territoriale "regolatoria" (a fronte, invece, della unitarietà "gestoria" già esistente) e il miglioramento complessivo del sistema e dovrebbe consentire la concreta realizzazione dell'ambito (unico) "Romagna" - al posto dei tre bacini attualmente esistenti - e lo svolgimento, all'interno dello stesso, di una gara unica per la futura gestione del servizio, propedeutica ed imprescindibile per un auspicabile miglioramento anche della gestione stessa.

IN SINTESI

Trasformazione dell'attuale "consorzio A.M." in "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile" e successiva scissione parziale proporzionale di quest'ultima a beneficio della "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile" (oggi "Ambra s.r.l."), con conseguente partecipazione (da parte del Comune) a due distinte società: "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile" e "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile" (società dei beni trasportistici della provincia di Rimini).

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Scissione in due distinti soggetti societari, uno con funzioni di "agenzia della mobilità" dell'intero ambito romagnolo ed uno con funzioni di "amministrazione dei beni trasportistici" della sola provincia di Rimini, i cui costi sono previsti complessivamente non superiori a quelli dell'unico soggetto (consorzio) attualmente esistente.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Partecipazione a due distinte "s.r.l. consortili" (una con funzioni di "agenzia della mobilità" dell'intero ambito romagnolo ed una con funzioni di "amministrazione dei beni trasportistici" della sola provincia di Rimini), invece che all'attuale unico consorzio, svolgente entrambe le funzioni (aumento "sostanziale" di una unità del numero delle partecipazioni societarie detenute), con contributi consortili previsti a proprio carico in misura complessivamente non superiore a quelli da esso versati all'unico consorzio attualmente esistente (invarianza degli oneri futuri stimati a carico del socio Comune di Rimini per la partecipazione alle due nuove s.r.l. consortili rispetto all'onere futuro stimato a carico del medesimo per la partecipazione all'unico consorzio attualmente esistente).



AGENZIA MOBILITÀ ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE (OGGI "AMBRA S.R.L.")

Partecipazione pubblica complessiva (di tutti i soci pubblici - direttamente e/o indirettamente - congiuntamente tra loro):

- Totalitaria
- Maggioritaria
- Minoritaria

Quota detenuta dal Comune di Rimini, direttamente o indirettamente

- Partecipazione diretta futura (entro il 31/12/2015): 24,49%
- Partecipazione indiretta:

Attività svolta:

La società, che attualmente coincide con l'agenzia della mobilità della Provincia di Ravenna, denominata "Ambra s.r.l.", deriverà dalla duplice operazione, in parte (relativamente alla trasformazione di A.T.R.) già attuata e in parte (per tutto il resto) di prossima imminente attuazione, di

- 1) trasformazione dei due consorzi "Agenzia Mobilità" delle Province di Rimini (A.M.) e di Forlì-Cesena (A.T.R.) in due s.r.l. consortili (rispettivamente "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile" e "A.T.R. s.r.l. consortile") e di
- 2) successiva scissione parziale proporzionale di ciascuna di dette nuove società ("scisse") a beneficio dell'agenzia della mobilità della Provincia di Ravenna ("Ambra s.r.l." - "beneficiaria" - che cambierà la propria natura - da lucrativa a consortile - e la propria denominazione in "Agenzia Mobilità Romagna - A.M.R. s.r.l. consortile"), con contestuale cambio di denominazione della "scissa riminese residua" (da "A.M. s.r.l. consortile" a "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile") ed ingresso dei soci delle due "scisse" (incluso il Comune di Rimini) nella compagine sociale della "beneficiaria", di cui attualmente non fanno parte.

N. Amministratori:	01 (sia attualmente, come "Ambra s.r.l.", sia in futuro, come "A.M.R. s.r.l. consortile")
N. Dipendenti:	21 (gli attuali 4 di "Ambra s.r.l.", oltre ad ulteriori 10 provenienti da "A.T.R. s.r.l. consortile" e 7 da "A.M. s.r.l. consortile")
Organi di controllo:	collegio sindacale (3 membri effettivi; sia attualmente, come "Ambra s.r.l.", sia in futuro, come "A.M.R. s.r.l. consortile")

ANDAMENTO ECONOMICO PREVISTO

Analogamente a quanto accade per l'attuale consorzio "Agenzia della mobilità della Provincia di Rimini - A.M.", la società "si reggerà" (conseguendo annualmente il pareggio di bilancio) grazie ai contributi consortili che, in base alle disposizioni dell'articolo 2615 ter c.c. - richiamate dal relativo statuto - saranno versati annualmente dai soci [in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale - relativamente agli eventuali disavanzi generati dal funzionamento della società - e in proporzione alle rispettive percorrenze chilometriche (rispetto a quelle dell'intero ambito territoriale romagna) relativamente agli eventuali disavanzi generati dall'affidamento dei servizi di t.p.l.].

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

Si tratterà della nuova "agenzia della mobilità (unica) romagnola", ovvero della nuova autorità di regolazione del t.p.l. nell'ambito territoriale romagna (espressamente previsto dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della propria Giunta n.908 del 02/07/2012), a cui il Comune di Rimini parteciperà a seguito della duplice operazione di trasformazione del "consorzio A.M." in "A.M. s.r.l. consortile" e di successiva scissione parziale proporzionale di questa società a beneficio dell'attuale agenzia della mobilità di Ravenna ("Ambra s.r.l."). L'esistenza di tale autorità è prevista obbligatoriamente dalle norme di legge nazionali (articolo 3 bis, comma 1 bis, del D.L.13.08.2011, n.138, convertito in L.14.09.2011, n.148, come modificato dall'art.1, comma 609, della L.23.12.2014, n.190) e regionali (L.R.E.R.30/1998 e 10/2008) e la partecipazione ad essa da parte dei Comuni e delle Province è non solo possibile, ma addirittura obbligatoria.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI ELIMINAZIONE/SOPPRESSIONE/AGGREGAZIONE PREVISTI ALLE LETT. a), b), c), d) DEL COMMA 611 DELLA L. 190/2014

La società non è assoggettata a nessuno degli obblighi di eliminazione/soppressione/aggregazione ed anzi è "obbligatoria".

RAZIONALIZZAZIONI GIÀ ADOTTATE O TENTATE FINO AD OGGI

Dal 2010 (anno di costituzione) ad oggi sono stati ridotti del 10%, in seno ad "Ambra s.r.l.", i compensi dei due organi societari (amministratore unico e collegio sindacale, che svolge anche le funzioni di revisione legale dei conti).

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE)

NEL DETTAGLIO

Una volta acquisita la partecipazione, mantenimento della stessa.

IN SINTESI

Una volta acquisita la partecipazione, mantenimento della stessa.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna



PATRIMONIO MOBILITÀ PROVINCIA DI RIMINI - P.M.R. S.R.L. CONSORTILE

Partecipazione pubblica complessiva (di tutti i soci pubblici - direttamente e/o indirettamente - congiuntamente tra loro):

- Totalitaria
- Maggioritaria
- Minoritaria

Quota detenuta dal Comune di Rimini, direttamente o indirettamente

- Partecipazione diretta futura (entro il 31/12/2015): 79,63%
- Partecipazione indiretta:

Attività svolta

La società (che attualmente non esiste) risulterà dalla duplice operazione, di imminente attuazione, di

- 1) trasformazione pubblica dell'attuale consorzio "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M." in "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile";
- 2) successiva scissione parziale proporzionale di quest'ultima società ("scissa") a beneficio di "Ambra s.r.l." ("beneficiaria", che cambierà la propria denominazione in "Agenzia Mobilità Romagna - A.M.R. s.r.l. consortile"), con contestuale cambio di denominazione della "scissa residua" (da "A.M. s.r.l. consortile" a "P.M.R. s.r.l. consortile").

La società svolgerà le attività di amministrazione (ovvero realizzazione, custodia e manutenzione) dei beni (assets) "trasportistici" (fermate, paline, rete ferroviaria, depositi, t.r.c. - trasporto rapido costiero - ecc.) strumentali all'esercizio del t.p.l. nel bacino della Provincia di Rimini.

N. Amministratori previsti: 03

N. Dipendenti previsti: 17 (gli attuali 24 del "consorzio A.M.", meno i 7 che confluiranno in "A.M.R. s.r.l. consortile")

Organi di controllo previsti: collegio sindacale (3 membri effettivi e 2 supplenti)

ANDAMENTO ECONOMICO PREVISTO

Analogamente a quanto accade per l'attuale (unico) "consorzio A.M." (che riassume in sé le due attività di "autorità di regolazione del t.p.l." nella Provincia di Rimini e di proprietario, realizzatore e manutentore dei beni trasportistici strumentali al medesimo t.p.l. nella medesima Provincia), anche questa società si sosterrà (conseguendo annualmente il pareggio di bilancio) grazie ai contributi consortili che, in base alle disposizioni dell'articolo 2615 ter c.c. - richiamate dal relativo statuto - saranno versati annualmente dai soci [in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, relativamente agli eventuali disavanzi generati dal funzionamento della società e dagli investimenti/manutenzioni straordinarie su beni "a rete"; in proporzione al rispettivo grado di fruizione, relativamente ai disavanzi generati dagli investimenti/manutenzioni straordinarie di beni a fruizione esclusivamente territoriale].

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

Si tratterà di una società "patrimoniale" sovra-comunale, che svolgerà (come l'attuale consorzio A.M.) le attività di progettazione, realizzazione, detenzione e manutenzione dei beni "trasportistici" strumentali al t.p.l. (fermate, paline, filovia, t.r.c., ecc.) collocati nel territorio di tutti gli enti locali soci e quindi nel territorio di tutta la Provincia di Rimini, e quindi la gestione unitaria e coordinata per loro conto, di tutti i beni in questione, con la conseguente garanzia di relativa effettiva messa a disposizione del gestore unico del t.p.l., per di più a condizioni omogenee (non differenziate in funzione del relativo soggetto proprietario). Pertanto la società svolgerà una attività strettamente necessaria e fondamentale per il reale ed efficace perseguimento dei fini istituzionali (di promozione, cura e sviluppo socio-economico della propria popolazione di riferimento) degli enti soci in materia di mobilità dei propri cittadini.

Infatti, anche a fronte della unitarietà e "sovra-comunalità" del bacino ottimale di riferimento del t.p.l. - coincidente attualmente con il territorio provinciale e a breve (a seguito della imminente prevista unificazione delle tre agenzie della mobilità romagnole, sopra indicata) con quello sovra-provinciale romagnolo, l'alternativo frazionamento della proprietà e dell'amministrazione dei beni trasportistici provinciali sarebbe certamente inopportuno. La partecipazione a tale società, pertanto, non pare vietata.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI ELIMINAZIONE/SOPPRESSIONE/AGGREGAZIONE PREVISTI ALLE LETT. a), b), c), d) DEL COMMA 611 DELLA L. 190/2014

La società non sarà assoggettata a nessuno degli obblighi di eliminazione/soppressione/aggregazione.

RAZIONALIZZAZIONI GIÀ ADOTTATE O TENTATE FINO AD OGGI

Si vedano quelle sopra già indicate relativamente al consorzio "Agenzia Mobilità della Provincia di Rimini" attualmente esistente, da cui tale società deriverà.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE)

NEL DETTAGLIO

- a) Nel caso in cui si attuasse la fusione per incorporazione di "Amir s.p.a." in "Romagna Acque - società delle fonti s.p.a." (di seguito indicata nelle parti relative ad Amir e a Romagna Acque), mantenimento della partecipazione.
- b) Nel caso alternativo in cui non si attuasse la fusione per incorporazione di "Amir s.p.a." in "Romagna Acque - società delle fonti s.p.a." (di seguito indicata nelle parti relative ad Amir e a Romagna Acque), a fronte della parziale "somiglianza" delle attività (patrimoniali) svolte (amministrazione di beni e reti, rispettivamente trasportistici ed idrici) dalle due società e della coincidenza della maggioranza dei



Comune di Rimini - Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie

rispettivi soci, entro il 31/12/2015 il Comune di Rimini, socio di maggioranza assoluta di entrambe le società (nel caso di "Amir s.p.a." attraverso la controllata "Rimini Holding s.p.a.") proporrà ai soci di "P.M.R. s.r.l. consortile" e di "Amir s.p.a. di realizzare, prima possibile e previa puntuale verifica delle potenziali "sinergie" ed economicità da essa derivanti, la fusione per incorporazione della prima nella seconda, con contestuale modifica della natura (da lucrativa a consortile) e della tipologia (da "s.p.a." ad "s.r.l."), della denominazione (da individuare - ad esempio "Patrimonio Idrico e Trasportistico Provincia di Rimini - P.I.T.R. s.r.l. consortile") e dello statuto dell'incorporante (Amir) ed estinzione dell'incorporata (P.M.R.) ed acquisizione, da parte del Comune, di una partecipazione diretta in "P.I.T.R. s.r.l. consortile", al posto di quella che entro l'anno 2015 deterrà in P.M.R..

IN SINTESI

- a) **Nel caso in cui si attuasce la fusione per incorporazione di Amir s.p.a. in Romagna Acque s.p.a. (di seguito indicata nelle parti relative ad Amir e a Romagna Acque), mantenimento della partecipazione.**
- b) **Nel caso alternativo in cui non si attuasce la fusione per incorporazione di Amir s.p.a. in Romagna Acque s.p.a. (di seguito indicata nelle parti relative ad Amir e a Romagna Acque) fusione per incorporazione di "P.M.R. s.r.l. consortile" in "Amir s.p.a."**

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

- a) nel primo caso sopra indicato: nessuna;
- b) nel secondo caso sopra indicato: risparmio di costi per l'importo stimato di circa 52.000 €. annui [derivanti: per circa €.32.000 dalla soppressione dell'organo amministrativo (€.7.000) e del collegio sindacale (€.25.000) di P.M.R. e per circa €.20.000 dalla internalizzazione (con personale di P.M.R.) delle funzioni amministrativo-contabili di Amir, da questa attualmente acquisite presso soggetti terzi].

PER IL COMUNE DI RIMINI

- a) nel primo caso sopra indicato: nessuna;
- b) nel secondo caso sopra indicato: riduzione dei contributi consortili a proprio carico, di un importo stimato in circa 40.000 €. annui (pari a circa il 77% - ipotetica quota di partecipazione al capitale sociale dell'incorporante Amir post fusione - del risparmio annuo della società, sopra stimato in €.52.000).



AMIR S.P.A.

Partecipazione pubblica complessiva (di tutti i soci pubblici - direttamente e/o indirettamente - congiuntamente tra loro):

- Totalitaria
- Maggioritaria
- Minoritaria

Quota detenuta dal Comune di Rimini, direttamente o indirettamente

- Partecipazione diretta:
- Partecipazione indiretta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) attuale: 75,297%

Attività svolta

Realizzazione e amministrazione (custodia e manutenzione) di reti (acquedottistiche e di fognatura) ed impianti (anche di depurazione dei reflui) afferenti i servizi del ciclo idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel territorio della parte settentrionale della Provincia di Rimini.

N. Amministratori al 31/12/14: 01

N. Dipendenti al 31/12/14: 03

Organi di controllo al 31/12/2014: collegio sindacale (3 membri effettivi e 2 supplenti)

ANDAMENTO ECONOMICO DELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2010-2014)

La società ha sempre prodotto utili, che ha sempre accantonato per far fronte agli investimenti che si è impegnata a realizzare.

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

E' una c.d. "società delle reti" ex art.113, c.13, del D.Lgs.18.08.2000, n.267 ("veste" assunta nel 2003, a seguito della scissione parziale proporzionale a beneficio di Seabo - oggi Hera - s.p.a.), che come tale detiene la proprietà e si occupa della manutenzione e della custodia dei beni strumentali all'erogazione del s.p.l. (di interesse generale) idrico integrato; conseguentemente svolge anch'essa un'attività di interesse generale e il mantenimento della partecipazione non pare vietato, ma dipende dalla volontà e dagli obiettivi dell'amministrazione.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI ELIMINAZIONE/SOPPRESSIONE/AGGREGAZIONE PREVISTI ALLE LETT. a), b), c), d) DEL COMMA 611 DELLA L. 190/2014

A fronte della parziale coincidenza delle attività svolte dalla società con quelle svolte da "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", Amir è assoggettata all'obbligo di *eliminazione delle "partecipazioni doppioni"* stabilito dalla lettera c).

RAZIONALIZZAZIONI GIÀ ADOTTATE O TENTATE FINO AD OGGI

Dal 2012 al 2014 sono stati costantemente ridotti i compensi sia dell'organo amministrativo che degli organi di controllo (collegio sindacale e società di revisione). Inoltre nel 2013, previa modifica dello statuto sociale, l'organo amministrativo collegiale (c.d.a. di 5 persone) è stato sostituito da un organo monocratico (amministratore unico), mentre la revisione legale dei conti - precedentemente affidata ad una società di revisione - è stata affidata al collegio sindacale.

Con tali azioni la società ha conseguito un risparmio sul costo annuo (compensi e relativi oneri previdenziali) dei propri organi di circa €62.000 (dagli originari circa 122.000 €/annui del 2011 agli attuali circa 60.000 €. annui), pari a -50%.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE)

NEL DETTAGLIO

A fronte dell'importanza dell'ingente patrimonio acquedottistico detenuto dalla società e dei fondamentali ed imprescindibili (per il Comune di Rimini) investimenti (raddoppio del depuratore di Santa Giustina e nuova condotta di collettamento dei reflui di Bellaria e Rimini nord al medesimo depuratore) nella cui realizzazione e finanziamento essa è attualmente impegnata, il Comune (attraverso la controllata "Rimini Holding s.p.a.") intende mantenere la partecipazione attualmente posseduta.

- 1) Tuttavia a fronte della parziale coincidenza delle attività svolte dalla società con quelle svolte da Romagna Acque s.p.a. (si veda di seguito), entro il 31/12/2015 il Comune di Rimini, socio di entrambe le società attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., proporrà ai soci di "Romagna Acque s.p.a." e di "Amir s.p.a." di realizzare, prima possibile e previa puntuale verifica delle potenziali sinergie ed economicità da essa derivanti, la fusione per incorporazione della seconda nella prima, con contestuale estinzione di Amir e della relativa partecipazione in essa attualmente detenuta attraverso Holding ed incremento della partecipazione attualmente detenuta dalla medesima Holding nella prima;
- 2) in subordine, nel caso in cui, per qualunque motivo, tale fusione non venisse attuata, a fronte della parziale "somiglianza" delle attività (patrimoniali) svolte (amministrazione di beni e reti, rispettivamente idrici e trasportistici) dalle due società e della coincidenza della maggioranza dei rispettivi soci, entro il 31/12/2015 il Comune di Rimini, socio di maggioranza assoluta di entrambe le società (nel caso di Amir s.p.a. attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) proporrà ai soci di "Amir s.p.a." e di "P.M.R. s.r.l. consortile" di realizzare, prima possibile e previa puntuale verifica delle potenziali sinergie ed economicità da essa derivanti, la fusione per incorporazione della seconda nella prima, con contestuale modifica della natura (da lucrativa a consortile), della denominazione (da



Comune di Rimini - Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie

individuare, ad esempio "Patrimonio Idrico e Trasportistico Provincia di Rimini - P.I.T.R. s.r.l. consortile") e dello statuto dell'incorporante (Amir), estinzione dell'incorporata (P.M.R.) ed acquisizione, da parte del Comune, di una partecipazione diretta in Amir s.p.a., al posto di quella che entro l'anno 2015 deterrà in P.M.R. s.r.l. consortile.

IN SINTESI

- 1) fusione per incorporazione di Amir s.p.a. in Romagna Acque s.p.a.;
- 2) in subordine rispetto a quanto previsto al punto 1, nel caso in cui, per qualunque motivo, la fusione ivi indicata non venisse attuata, fusione per incorporazione di "P.M.R. s.r.l. consortile" in "Amir s.p.a."

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

- 1) in caso di fusione per incorporazione di Amir in Romagna Acque: risparmio di costi per l'importo stimato di circa 78.000 €. annui [derivanti: per circa €58.000 dalla soppressione dell'organo amministrativo (€34.000) e del collegio sindacale (€24.000) di Amir e per circa €20.000 dalla internalizzazione (in Romagna Acque, con relativo personale) delle funzioni amministrativo-contabili di Amir, da questa attualmente acquisite presso soggetti terzi];
- 2) in caso di fusione per incorporazione di "P.M.R. s.r.l. consortile" in Amir s.p.a.: risparmio di costi per l'importo stimato di circa 52.000 €. annui [derivanti: per circa €32.000 dalla soppressione dell'organo amministrativo (€7.000) e del collegio sindacale (€25.000) di P.M.R. e per circa €20.000 dalla internalizzazione (con personale di P.M.R.) delle funzioni amministrativo-contabili di Amir, da questa attualmente acquisite presso soggetti terzi].

PER IL COMUNE DI RIMINI

- 1) nella prima ipotesi: incremento (in misura attualmente difficilmente quantificabile) della partecipazione detenuta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) in Romagna Acque, e, conseguentemente, dei dividendi annui percepiti da essa (sempre attraverso Holding);
- 2) nella seconda ipotesi: riduzione dei contributi consortili a proprio carico, per un importo stimato in circa 40.000 €. annui (pari a circa il 77% - ipotetica quota di partecipazione al capitale sociale dell'incorporante Amir, post incorporazione di P.M.R. - del risparmio della società, sopra stimato in 52.000 €. annui).



AMFA S.P.A.

Partecipazione pubblica complessiva (di tutti i soci pubblici - direttamente e/o indirettamente - congiuntamente tra loro):

- Totalitaria
- Maggioritaria
- Minoritaria

Quota detenuta dal Comune di Rimini

- Partecipazione diretta:
- Partecipazione indiretta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) attuale: 25%

Attività svolta

Azienda multiservizi farmaceutica: commercio all'ingrosso (con gestione di un magazzino unico a Vimercate - Milano) e al dettaglio (con la gestione di n.7 farmacie comunali riminesi e della farmacia comunale di Misano Monte) di farmaci e prodotti sanitari.

N. Amministratori al 31/12/14: 05

N. Dipendenti al 31/12/14: 40

Organi di controllo al 31/12/2014: collegio sindacale (3 membri effettivi e 2 supplenti)

ANDAMENTO ECONOMICO DELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2010-2014)

La società ha sempre prodotto utili, che fino al 2013 ha anche distribuito ai soci (dividendo medio annuo a favore di Rimini Holding s.p.a. circa €145.000). A fronte dei numerosi ripetuti interventi normativi di liberalizzazione del settore farmaceutico susseguitisi nell'ultimo quinquennio (liberalizzazione della vendita di alcune tipologie di farmaci, obbligo di vendita di farmaci generici - meno costosi - al posto dei farmaci brevettati - più costosi, ecc.) l'andamento di tali utili è stato costantemente calante nel quinquennio.

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

E' una società che, erogando il "s.p.l." (servizio pubblico locale) farmaceutico, svolge una attività di "interesse generale". Il mantenimento della partecipazione non è pertanto vietato. La società mista pubblico-privata è, tra quelle previste dalle vigenti normative del settore farmaceutico, la modalità scelta nel 1994 dal Comune di Rimini per la gestione del s.p.l. farmaceutico; coerentemente con tale modalità scelta, in occasione della privatizzazione della società avvenuta (con procedura ad evidenza pubblica) nel 1999, il Comune si è contrattualmente impegnato con il socio privato (a cui ha venduto la maggioranza assoluta del capitale sociale) ad affidare alla società (oggetto di cessione) la gestione delle future farmacie comunali che avesse istituito per tutta la durata (99 anni dalla costituzione della società - quindi fino al 31/12/2093) del contratto ("contratto di programma") di affidamento del servizio stesso ad Amfa. La cessione integrale della partecipazione da parte del Comune implicherebbe quindi un cambiamento della modalità di gestione scelta originariamente (nel 1994), con conseguente rinuncia a priori, da parte del Comune stesso, alla gestione (attraverso Amfa) di nuove future farmacie comunali (mediante esercizio del correlato "diritto di prelazione"), la cui apertura divenisse possibile da oggi fino al 31/12/2093.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI ELIMINAZIONE/SOPPRESSIONE/AGGREGAZIONE PREVISTI ALLE LETT. a), b), c), d) DEL COMMA 611 DELLA L. 190/2014

Gestendo il servizio pubblico locale (a rilevanza economica) farmaceutico, la società sarebbe teoricamente soggetta all'obbligo di aggregazione con altri soggetti analoghi, previsto dalla lettera d), cosa però di fatto non realizzabile, a fronte dell'appartenenza (con il 74% circa del capitale) della stessa ad un grande ed importante gruppo imprenditoriale, con capogruppo finale straniero (inglese), che determina le scelte societarie in relazione alle proprie strategie di gruppo.

RAZIONALIZZAZIONI GIÀ ADOTTATE O TENTATE FINO AD OGGI

Nel 2012 il Comune ha formalmente proposto al socio privato di maggioranza assoluta (con circa il 74% del capitale sociale) di ridurre i compensi e degli organi amministrativi e di controllo, ma il socio non ha accolto la proposta.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE)

NEL DETTAGLIO

Anche a fronte della precisa regolamentazione del settore farmaceutico da tempo esistente (con prezzi dei farmaci stabiliti da autorità statali, ad esempio), lo svolgimento del servizio farmaceutico non sembra più essere di fondamentale ed imprescindibile importanza per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali da parte del Comune; pertanto, anche a fronte della potenziale (per quanto calante) appetibilità da parte del mercato, sarebbe opportuno tentare di privatizzare ulteriormente la società, attraverso la vendita dell'intera partecipazione, mediante asta pubblica da aggiudicare sulla base del prezzo (di acquisto della partecipazione) più alto.

Tuttavia, per evitare che il Comune rinunci alla futura (reddiziosa) possibilità di apertura di nuove farmacie comunali con affidamento della relativa gestione alla (propria) società, tale privatizzazione si limiterà ad una parte predominante (20%) della partecipazione, ma non integrale. Il mantenimento del 5% residuo consentirà infatti al Comune - oltre che di far incassare, alla controllata Rimini Holding s.p.a., un ingente prezzo di vendita una tantum (stimabile in circa €3.500.000²) - di continuare ad esercitare in futuro il "diritto di prelazione" (alias "facoltà di istituire e gestire") sulla metà (in base al principio di alternanza tra pubblico e privato) delle nuove istituende farmacie all'interno del Comune di Rimini (è già attualmente prevista l'istituzione di n.8 nuove farmacie, di cui 4 spettanti al pubblico e 4 al privato) e di affidarne la gestione alla società, dietro incasso di apposito corrispettivo da parte della stessa e nel rispetto del contratto di cessione azioni del 1999.

² La stima deriva dal fatto che l'intera partecipazione del 25% attualmente detenuta da Rimini Holding s.p.a. è iscritta nel bilancio di questa società al valore (di perizia - del novembre 2010) di €4.560.110.



Comune di Rimini - Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie

In base alle disposizioni del contratto di mutuo attualmente vigente tra Rimini Holding s.p.a. e la banca mutuante Monte dei Paschi di Siena s.p.a., l'incasso eventualmente realizzato con la vendita sarà obbligatoriamente e prioritariamente impiegato da Rimini Holding s.p.a. per l'estinzione parziale del mutuo stesso (mutuo originario - del 27/06/2013 - di €9,3 milioni, da rimborsare entro il 30/06/2023 con rate semestrali costanti di importo variabile - in funzione del tasso euribor - attualmente pari a circa €540.000, per un importo annuo complessivo di circa €1.080.000; importo residuo del mutuo da rimborsare al 31/12/2014 €8.065.000).

IN SINTESI

Vendita (con asta pubblica, al migliore offerente), da parte di Rimini Holding s.p.a., della quota azionaria del 20%, con incasso attualmente stimabile in circa 3.500.000 euro, e mantenimento della residua quota azionaria del 5%.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Ulteriore parziale privatizzazione della società, per un ulteriore 20% del relativo capitale.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Incasso, da parte della propria controllata Rimini Holding s.p.a., di importante somma "una tantum" (indicativamente stimabile in circa 3.500.000 euro) da impiegare prioritariamente per l'estinzione parziale del mutuo acceso dalla controllata Rimini Holding s.p.a. con la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (importo residuo al 31/12/2014 circa 8 milioni di euro).



ANTHEA S.R.L.

Partecipazione pubblica complessiva (di tutti i soci pubblici - direttamente e/o indirettamente - congiuntamente tra loro):

- Totalitaria
- Maggioritaria
- Minoritaria

Quota detenuta dal Comune di Rimini

- Partecipazione diretta:
- Partecipazione indiretta (attraverso la controllata "Rimini Holding s.p.a.") attuale: 99,987%

Attività svolta

A favore degli enti pubblici soci (direttamente o indirettamente) o affidanti:

1) manutenzione di:

- 1.a) strade comunali;
- 1.b) impianti di pubblica illuminazione;
- 1.c) verde pubblico comunale;
- 1.d) fabbricati comunali;
- 1.e) immobili cimiteriali;
- 1.f) automezzi comunali;

2) servizi:

- 2.a) di lotta antiparassitaria;
- 2.b) energetici.

N. Amministratori al 31/12/14: 01

N. Dipendenti al 31/12/14: 88

Organi di controllo al 31/12/2014: collegio sindacale (3 membri effettivi e 2 supplenti)

ANDAMENTO ECONOMICO DELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2010-2014)

La società ha sempre prodotto utili, che ha negli ultimi tre anni ha anche distribuito ai soci per la quasi totalità del relativo importo (dividendo medio annuo a favore di Rimini Holding s.p.a. nel triennio 2012-2014 pari a circa €311.000).

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

Prima con D.C.C. n.112 dell'11/12/2008 (per i primi affidati) e poi con D.C.C. n.51 del 06/05/2010 (per quelli affidati successivamente), il Comune di Rimini, nell'affidare alla società lo svolgimento, in house providing, dei servizi indicati, li ha espressamente qualificati come "servizi strumentali"; pertanto si tratta di una c.d. "società strumentale in house del (decreto) Bersani (D.L.223/2006)". I servizi svolti dalla società sono resi direttamente ai tre comuni soci-committenti, ma, nella loro quasi totalità, indirettamente, sono fruiti dai relativi cittadini, per cui sono "servizi di interesse generale" e, conseguentemente, il mantenimento della partecipazione societaria non pare vietato, ma dipende dalla volontà e dagli obiettivi dell'amministrazione comunale.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI ELIMINAZIONE/SOPPRESSIONE/AGGREGAZIONE PREVISTI ALLE LETT. a), b), c), d) DEL COMMA 611 DELLA L. 190/2014

La società non pare essere assoggettata a nessuno degli obblighi di eliminazione/soppressione/aggregazione.

RAZIONALIZZAZIONI GIÀ ADOTTATE O TENTATE FINO AD OGGI

Dal 2012 al 2015 sono stati costantemente ridotti i compensi sia dell'organo amministrativo che degli organi di controllo (collegio sindacale e società di revisione). Inoltre nel 2013 l'organo amministrativo collegiale (c.d.a. di 3 persone) è stato sostituito da un organo monocratico (amministratore unico), mentre la revisione legale dei conti - precedentemente affidata ad una società di revisione - è stata affidata al collegio sindacale.

Con tali azioni la società ha conseguito un risparmio sul costo annuo (compensi e relativi oneri previdenziali) dei propri organi di circa €60.000 (dagli originari circa 124.000 €/annui del 2011 agli attuali circa 64.000 €, annui), pari a -48%.



AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE)

NEL DETTAGLIO

Pur potendo acquisire periodicamente sul mercato (con procedure ad evidenza pubblica) tali servizi, già nel 2008 il Comune di Rimini (ed altrettanto fecero gli altri due comuni soci di Bellaria-Igea Marina e di Santarcangelo di Romagna) decise di acquistare da Hera s.p.a. (unitamente ai suddetti due Comuni) l'intera partecipazione societaria in questione, per ritornare, attraverso essa, ad una modalità gestionale (di detti servizi strumentali, all'epoca definiti "minori" rispetto a quelli "primari" "idrico integrato" e "dei rifiuti", ma ugualmente particolarmente importanti per l'immagine della città e dell'amministrazione, anche sotto il profilo turistico e fortemente incidenti sulla qualità di vita quotidiana dei propri cittadini) maggiormente controllabile e flessibile, rispetto alla gestione esternalizzata svolta tra il 2003 e il 2008 attraverso la partecipata (in misura minoritaria) Hera s.p.a. ed anche rispetto alla alternativa possibile gestione da parte di terzi, da individuare con gara; l'esperienza di questi ultimi 6 anni (2009-2014) ha confermato la validità della scelta operata e le motivazioni di tale scelta dell'epoca sussistono tuttora, tanto che il Comune manterrà (attraverso Rimini Holding s.p.a.) la partecipazione attualmente posseduta.

IN SINTESI

Mantenimento, attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., della partecipazione attualmente posseduta.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna



AMIR ONORANZE FUNEBRI (O.F.) S.R.L.

Partecipazione pubblica complessiva (di tutti i soci pubblici - direttamente e/o indirettamente - congiuntamente tra loro):

- Totalitaria
- Maggioritaria
- Minoritaria

Quota detenuta direttamente o indirettamente

- Partecipazione diretta:
- Partecipazione indiretta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., che detiene il 99,987% della sub-controllata "Anthea s.r.l.", che, a sua volta, detiene il 100% di "Amir Onoranze Funebri s.r.l.") attuale: 99,987%

Attività svolta

Servizio di trasporto funebre e gestione, funzionalmente collegata al trasporto funebre, dei servizi di polizia mortuaria e delle attività funebri, consistenti nel disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri, commercio al dettaglio di articoli funerari (cofani e attrezzature varie, lapidi e loro ornamenti, manifesti e stampe).

N. Amministratori al 31/12/14: 03

N. Dipendenti al 31/12/14: 14

Organi di controllo al 31/12/2014: nessuno (non dovuti)

ANDAMENTO ECONOMICO DELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2010-2014)

La società ha sempre chiuso con un significativo utile (importo medio annuo circa €.125.000) che (tranne nel caso di un solo anno) ha sempre accantonato a riserva.

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

La società è stata costituita nel febbraio 2009 dal socio unico Anthea s.r.l., mediante conferimento del ramo aziendale relativo all'attività di onoranze funebri fino ad allora esercitata direttamente dalla stessa Anthea s.r.l., in adempimento delle disposizioni del D.L. 223/2006 (c.d. "decreto Bersani"), che, nella versione all'epoca vigente, prevedevano la dismissione obbligatoria, da parte delle c.d. "società strumentali", come Anthea, delle attività "non strumentali" (come le onoranze funebri), anche mediante conferimento delle stesse ad altra società (conferitaria) e successiva cessione (da parte della società strumentale conferente) della partecipazione così ottenuta in tale nuova società conferitaria. Successivamente la medesima norma è stata modificata in senso "estensivo" e l'originario obbligo di cessione di tali partecipazioni societarie è stato soppresso, per cui Anthea, anche a fronte della "rilevanza pubblica" delle attività funebri svolte, spiegata di seguito, non ha più proceduto alla vendita a terzi della partecipazione detenuta in Amir Onoranze Funebri s.r.l., originariamente prevista.

La società esercita un'attività, che, in generale (con l'eccezione di quanto di seguito indicato) è tipicamente commerciale, in un mercato (quello funebre locale), caratterizzato da:

- forte e crescente competizione di operatori privati - peraltro in aumento negli ultimi anni, a fronte di sostanziale stabilità della domanda - spesso privi delle risorse e delle dotazioni minime necessarie ad assicurare un servizio a regola d'arte (anche a fronte del tentativo di mantenere i livelli di redditività passati), con frequente ricorso a soluzioni estemporanee, talvolta a danno della qualità del servizio;
- pratiche di acquisizione dei servizi talvolta scorrette;
- "acquirenti" del servizio funerario (i cosiddetti "dolenti") da tutelare, in quanto, a causa della particolare fragilità emotiva che li affligge nel momento dell'acquisto, spesso non riescono a porre in essere un adeguato confronto tra le possibili offerte del mercato.

Il vigente "regolamento comunale per le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria" (articolo 6, punto 1) classifica però come "servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati dalla legge" e specificati nel regolamento stesso, ponendoli a carico del Comune, che deve provvedervi direttamente o per mezzo di terzi in base alle modalità di gestione del servizio (art.6, punto 8) e da erogare in modo gratuito, i servizi funebri (trasferimento di salma, inumazione, esumazione ordinaria decennale) a favore di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI ELIMINAZIONE/SOPPRESSIONE/AGGREGAZIONE PREVISTI ALLE LETT. a), b), c), d) DEL COMMA 611 DELLA L. 190/2014

La società, svolgendo attività miste (sia "commerciali", sia "di interesse generale"), in parte (quelle commerciali) vietate, potrebbe essere soggetta all'obbligo di *eliminazione delle società "non indispensabili"* - *alias "vietate"* stabilito dalla lettera a).

RAZIONALIZZAZIONI GIÀ ADOTTATE O TENTATE FINO AD OGGI

Nessuna



AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE)

NEL DETTAGLIO

A fronte del fatto che la società svolge una vera e propria funzione sociale, di interesse generale, fondamentale ed imprescindibile, che solo un soggetto pubblico può svolgere, in quanto:

- a) regola ed influenza positivamente il mercato funebre locale, inducendo i concorrenti privati ad una maggiore osservanza delle regole, promuovendo e diffondendo la qualità del servizio (Amir O.F. è l'unica azienda sul territorio della Provincia di Rimini ed una delle pochissime aziende funebri italiane in possesso della doppia certificazione ISO 9001 e 18001) e la sensibilità nei confronti degli utenti e calmierando anche i prezzi dei servizi stessi;
- b) "surroga" il Comune nell'organizzazione (obbligatoria in base alle disposizioni della L.R.E.R.19/2004 e del vigente "regolamento comunale per le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria" - articolo 6, punto 8) dei servizi funebri per gli indigenti (che il Comune dovrebbe altrimenti garantire con una propria struttura interna, o comunque con oneri a proprio carico),

il Comune manterrà la partecipazione indirettamente attualmente detenuta.

IN SINTESI

Mantenimento, attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a. e la sub-controllata (da questa) Anthea s.r.l., della partecipazione attualmente posseduta.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna



CENTRO AGRO ALIMENTARE RIMINESE - C.A.A.R. S.P.A. CONSORTILE

Partecipazione pubblica complessiva (di tutti i soci pubblici - direttamente e/o indirettamente - congiuntamente tra loro):

- Totalitaria
- Maggioritaria
- Minoritaria

Quota detenuta dal Comune di Rimini, direttamente o indirettamente

- Partecipazione diretta:
- Partecipazione indiretta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) attuale: 59,311%

Attività svolta

1. Costruzione (avvenuta negli anni passati) del "centro agro-alimentare di Rimini", ovvero della struttura che ospita quotidianamente il mercato agroalimentare all'ingrosso di Rimini;
2. gestione del centro agro-alimentare riminese, attraverso la locazione di spazi commerciali alle imprese che operano stabilmente presso il centro stesso e la fornitura, alle medesime, di numerosissimi servizi [portineria, pesa pubblica, vigilanza armata notturna, pulizie di gallerie e piazzali, gestione delle aree verdi, sgombero della neve, manutenzioni, illuminazione delle zone comuni (viabilità, parcheggi, gallerie), facchinaggio, sicurezza passiva (telecamere a circuito chiuso), assistenza logistica e vigilanza interna, assistenza tecnica e sicurezza sul lavoro, assistenza controllo qualità (bollo CE, sistemi di qualità, certificazioni), assistenza informatica e tecnologica, area ecologica per raccolta differenziata dei rifiuti, servizio postale (ricevimento e smistamento posta a firma), statistiche di mercato (listini prezzi e quantità mercato ortofrutticolo), sala riunioni attrezzata (audiovisivi)].

N. Amministratori al 31/12/14: 03

N. Dipendenti al 31/12/14: 07

Organi di controllo al 31/12/2014: collegio sindacale (3 membri effettivi e 2 supplenti)

ANDAMENTO ECONOMICO DELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2010-2014)

A causa degli ingenti ammortamenti del costo della struttura e degli importanti oneri finanziari connessi al mutuo contratto per la realizzazione della stessa, la società ha chiuso sempre in perdita; se, nel medio-lungo periodo, la ormai consolidata tendenza alla produzione di perdite da parte della società non verrà invertita, prima o poi tali perdite complessivamente accumulate supereranno il terzo del capitale sociale, imponendo necessariamente la riduzione del capitale, a copertura delle perdite stesse; al contrario, dato che l'importo del capitale sociale attuale (€ 11.798.463) è di gran lunga superiore a quello minimo previsto obbligatoriamente per le s.p.a. dal codice civile (pari, a seguito della recente modifica del codice stesso, a soli € 50.000), non occorrerà necessariamente che i soci ricapitalizzino la società; dal punto di vista finanziario, invece, la società non ha mai avuto (e i relativi documenti previsionali sembrano confermare tale aspetto) problemi (è sempre stata in grado di far fronte alle proprie uscite con le proprie entrate), pertanto non dovrebbe richiedere interventi di sostegno finanziario da parte dei soci.

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

La L.R.E.R.19.01.1998, n.1, che disciplina la gestione dei mercati ortofrutticoli all'ingrosso, affidando l'iniziativa della relativa istituzione alle città metropolitane, ai Comuni e alla società per azioni consortili a maggioranza pubblica (art.5, c.1), qualifica tale attività come "servizio pubblico locale" (art.1), quindi, implicitamente, come "servizio di interesse generale", stabilendo anche (art.6, c.2) che "gli enti istitutori possono provvedere alla gestione unitaria dei centri agro-alimentari a mezzo di società per azioni e di società consortili per azioni"; conseguentemente il mantenimento della partecipazione non pare vietato, ma dipende dalla volontà e dagli obiettivi dell'amministrazione.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI ELIMINAZIONE/SOPPRESSIONE/AGGREGAZIONE PREVISTI ALLE LETT. a), b), c), d) DEL COMMA 611 DELLA L. 190/2014

Gestendo un servizio pubblico locale, presumibilmente a rilevanza economica, la società sarebbe teoricamente soggetta all'obbligo di aggregazione con altri soggetti analoghi, cosa però molto difficile da realizzare, anche a fronte della diversità dei vari mercati ortofrutticoli all'ingrosso emiliano-romagnoli e delle rispettive forti specificità.

RAZIONALIZZAZIONI GIÀ ADOTTATE O TENTATE FINO AD OGGI

Dal 2012 al 2014 sono stati costantemente ridotti i compensi sia dell'organo amministrativo che dell'organo di controllo (collegio sindacale). Inoltre nel 2013 l'organo amministrativo collegiale (c.d.a. di 9 persone) è stato sostituito da un organo collegiale di sole 3 persone (delle quali solamente una - presidente ed amministratore delegato - remunerata con un compenso annuo; le altre percepiscono solo i gettoni di presenza).

Con tali azioni la società ha conseguito un risparmio sul costo annuo (compensi e relativi oneri previdenziali) dei propri organi di circa € 54.000 (dagli originari circa 125.000 €/annui del 2011 agli attuali circa 71.000 €. annui), pari a - 43%.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE)

NEL DETTAGLIO

Con la realizzazione (peraltro finanziata per circa il 40% dallo stato, attraverso contributi previsti dalla L.28.02.1986, n.41) e la gestione (dal 2002) del nuovo mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Rimini, presso il quale operano quotidianamente, con presenza stabile, complessivamente, circa 150 imprese (circa 130 "offerenti" del settore ortofrutticolo, 5 del settore ittico ed altre imprese di altri settori, quali,



Comune di Rimini - Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie

ad esempio, la logistica), che occupano circa 650 persone e circa 300 ulteriori imprese "acquirenti" (grossisti e dettaglianti dell'ortofrutta), dei quali oltre l'85% appartenenti alla provincia di Rimini, la società contribuisce certamente in modo significativo all'economia della Provincia di Rimini.

Pertanto, anche a fronte del fatto che trattasi di attività che in futuro (una volta completato il rimborso dell'ingente mutuo contratto per la realizzazione del centro) potrà presumibilmente autosostenersi, ma senza generare profitti tali da renderla appetibile per i privati (aspetto confermato dalla considerazione che quasi tutti i centri agro-alimentari italiani sono a capitale prevalentemente pubblico), la partecipazione attualmente detenuta (attraverso la controllata "Rimini Holding s.p.a.") verrà mantenuta.

IN SINTESI

Mantenimento (attraverso la controllata "Rimini Holding s.p.a.") della partecipazione attualmente posseduta.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna



HERA S.P.A.

Partecipazione pubblica complessiva (di tutti i soci pubblici - direttamente e/o indirettamente - congiuntamente tra loro):

- Totalitaria
- Maggioritaria
- Minoritaria

Quota detenuta dal Comune di Rimini, direttamente o indirettamente

- Partecipazione diretta:
- Partecipazione indiretta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.): 1,69%

Attività svolta

Servizi pubblici locali vari:

- servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione);
- servizio integrato dei rifiuti (igiene ambientale, raccolta - ordinaria e differenziata - e smaltimento rifiuti);
- servizio di distribuzione del gas;
- servizio di produzione di energia elettrica

N. Amministratori al 31/12/14: 14

N. Dipendenti al 31/12/14: 4.322

Organi di controllo al 31/12/2014: collegio sindacale (3 membri effettivi e 2 supplenti) e società di revisione

ANDAMENTO ECONOMICO DELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2010-2014)

La società ha sempre prodotto consistenti utili, che ha sempre distribuito ai soci per ingenti importi (dividendo medio annuo a favore del Comune di Rimini/Rimini Holding s.p.a. nel quinquennio 2010-2014 pari a circa €2.168.000).

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

Trattasi di una società mista pubblico (maggioritaria) - privata, quotata in borsa, nata (nel 2002-2003) dalla fusione delle principali ex società municipalizzate romagnole ed emiliane, successivamente integratasi con altre analoghe società del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, "multiservizi" (che eroga diversi servizi pubblici locali - acqua, rifiuti, gas, energia elettrica, teleriscaldamento), sulla base di affidamenti diretti antecedenti alle suddette fusioni-aggregazioni, prorogati nel tempo per diversi anni proprio a fronte di tali operazioni e della quotazione in borsa, avvenuta nel giugno 2003. Erogando servizi pubblici locali la società svolge "servizi di interesse generale"; conseguentemente il mantenimento della partecipazione non pare vietato, ma dipende dalla volontà e dagli obiettivi dell'amministrazione.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI ELIMINAZIONE/SOPPRESSIONE/AGGREGAZIONE PREVISTI ALLE LETT. a), b), c), d) DEL COMMA 611 DELLA L. 190/2014

Gestendo servizi pubblici locali a rilevanza economica, la società sarebbe teoricamente soggetta all'obbligo di aggregazione con altri soggetti analoghi, cosa però già ampiamente attuata, negli anni scorsi (dal 2003 fino ad oggi), prima con l'aggregazione tra le società provinciali di servizi ambientali (idrici e dei rifiuti) emiliano-romagnole, sopra già indicata, poi con l'ulteriore aggregazione (mediante molteplici successive fusioni per incorporazione) con le analoghe società di servizi pubblici dei territori limitrofi, arrivando ad integrarsi con società (e conseguentemente ad erogare i propri servizi) anche nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Si presume che tale politica di costante "crescita mediante acquisizione esterna" (di società simili, operanti su territori limitrofi) proseguirà anche in futuro.

RAZIONALIZZAZIONI GIÀ ADOTTATE O TENTATE FINO AD OGGI

Nel 2012 e nel 2013 il Comune di Rimini, anche attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., ha più volte proposto agli altri soci una riduzione dei compensi attribuiti ai membri degli organi sociali (in particolare agli amministratori, ma anche ai sindaci revisori). Tale reiterata richiesta ha portato alla riduzione del numero degli amministratori (da 20 a 14) e contestualmente alla riduzione dei compensi di ciascuno degli amministratori privi di deleghe del 20%.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE)

NEL DETTAGLIO

A fronte delle modifiche statutarie che saranno adottate a fine aprile 2015, consistenti nell'introduzione del c.d. "voto maggiorato" (ogni azione detenuta dal medesimo socio per almeno 24 mesi consecutivi gli darà diritto a n.2 voti nelle assemblee dei soci relative ad alcune materie), il mantenimento della governance della società (attualmente garantito dalla detenzione congiunta, da parte dei soci pubblici, di almeno il 51% del capitale sociale) sarà possibile con la detenzione congiunta del solo 35% (minimo) del medesimo capitale; pertanto, una volta modificato lo statuto e stipulato un nuovo "patto di sindacato" fra i soci pubblici (con durata dall'01/07/2015 fino al 30/06/2018), ciascuno dei medesimi soci pubblici potrà cedere gradualmente, nell'arco del triennio 01/07/2015-30/06/2018, il residuo 20% circa (dall'attuale complessivo circa 57% al futuro circa 38%), della propria partecipazione ad investitori istituzionali (banche e fondi comuni di investimento), secondo quanto recentemente stabilito dal "comitato di sindacato" tra i soci pubblici.

Il Comune di Rimini, previa apposita deliberazione di Consiglio Comunale e successiva deliberazione dell'assemblea della controllata Rimini Holding s.p.a., seguirà questa strada e, nell'arco del triennio 01/07/2015-30/06/2018, cercherà di far vendere complessivamente, dalla propria controllata Rimini Holding s.p.a., fino ad un massimo di circa 5,6 milioni di azioni (a fronte delle n.24.085.208 attualmente detenute), incassando complessivamente una cifra attualmente stimabile (prezzo di vendita complessivo - sulla base del valore di borsa indicativo degli ultimi mesi, di 2,10 €/azione - al netto delle commissioni da riconoscere ai soggetti coinvolti nella vendita - advisor, banca collocatrice, ecc.) di circa 11,5 milioni di euro.

In base alle disposizioni del contratto di mutuo attualmente vigente tra Rimini Holding s.p.a. e la banca mutuante Monte dei Paschi di Siena s.p.a., gli incassi netti di volta in volta realizzati con la vendita saranno obbligatoriamente e prioritariamente impiegati da Rimini Holding s.p.a. per l'estinzione totale del mutuo stesso (mutuo originario - del 27/06/2013 - di €9,3 milioni, da rimborsare entro il 30/06/2023



Comune di Rimini - Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie

con rate semestrali costanti di importo variabile - in funzione del tasso euribor - attualmente pari a circa €540.000, per un importo annuo complessivo di circa €1.080.000; importo residuo del mutuo da rimborsare al 31/12/2014 €8.065.000). L'eccedenza (attualmente stimabile, alla futura data del 30/06/2018, in circa €3,5 milioni), sarà invece impiegata da Holding secondo le future disposizioni del Comune.

IN SINTESI

Riduzione graduale (per circa il 20% complessivo), nel triennio 01/07/2015-30/06/2018, della partecipazione pubblica, mediante vendita parziale, graduale, della stessa ad investitori istituzionali (banche e fondi comuni di investimento).

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Parziale privatizzazione della società, con mantenimento della quota di capitale pubblico al (complessivo) 38% circa.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nel triennio 01/07/2015-30/06/2018, cessione parziale e graduale, da parte della controllata Rimini Holding s.p.a., della partecipazione (che dovrebbe passare dall'attuale 1,69% al futuro 1,24% circa) ad investitori istituzionali, con incasso di una somma complessiva (a titolo di prezzo di vendita delle azioni, al netto delle commissioni di vendita) attualmente stimabile in circa 11,5 milioni di euro, da impiegare prioritariamente per l'estinzione totale del mutuo acceso dalla controllata Rimini Holding s.p.a. con la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (importo residuo al 31/12/2014 circa €8 milioni) e per l'eccedenza (attualmente stimabile, alla futura data del 30/06/2018, in circa €3,5 milioni) secondo le future disposizioni del Comune.



ITINERA S.R.L. CONSORTILE

Partecipazione pubblica complessiva (di tutti i soci pubblici - direttamente e/o indirettamente - congiuntamente tra loro):

- Totalitaria
- Maggioritaria
- Minoritaria

Quota detenuta

- Partecipazione diretta attuale: 80,68%
- Partecipazione indiretta:

Attività svolta

Progettazione e gestione di corsi di formazione professionale.

N. Amministratori al 31/12/14: 03

N. Dipendenti al 31/12/14: 03

Organi di controllo al 31/12/2014: revisore unico

ANDAMENTO ECONOMICO DELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2010-2014)

La società ha sempre conseguito il pareggio di bilancio (o un modesto utile) grazie al versamento, da parte dei soci, di contributi consortili (proporzionati alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale), in conformità alle disposizioni dell'art.2615 ter c.c., richiamate da quelle dello statuto sociale, a "copertura" delle perdite previste annualmente nel relativo bilancio annuale di previsione. L'importo di tali contributi consortili è stato di 112.000 €. medi annui, di cui 79.000 €. medi annui a carico del socio Comune di Rimini.

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

Trattasi di una società consortile (ovvero con scopo di "consorzio", non "di lucro") che svolge, in attuazione delle disposizioni della L.R.E.R.30.06.2003, n.12 (artt.28 e ss.), le funzioni delegate dalle regioni ai Comuni in materia di "formazione professionale", qualificata, dalla medesima norma, come "servizi pubblico" e quindi come "servizi di interesse generale". Conseguentemente il mantenimento della partecipazione non pare vietato, ma dipende dalla volontà e dagli obiettivi dell'amministrazione.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI ELIMINAZIONE/SOPPRESSIONE/AGGREGAZIONE PREVISTI ALLE LETT. a), b), c), d) DEL COMMA 611 DELLA L. 190/2014

La società non pare essere assoggettata a nessuno degli obblighi di eliminazione/soppressione/agggregazione.

RAZIONALIZZAZIONI GIÀ ADOTTATE O TENTATE FINO AD OGGI

Nel 2012 il Comune ha cercato di "mettere in sicurezza" i conti della società, con una serie di provvedimenti finalizzati al relativo "risanamento economico", quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, l'inserimento, alla guida della stessa (sia pure solo per un anno, a causa delle sopravvenute incompatibilità previste dal D.Lgs.39/2013) di due propri dipendenti - non pagati dalla società (a fronte del precedente presidente, remunerato a carico della stessa) e il trasferimento della sede sociale da un onerosissimo (in termini di canone annuo di locazione e di connesse spese annue - di utenze e manutenzione) immobile di proprietà terzi ad un più economico immobile comunale (palazzina Roma, presso Piazzale Fellini). Con tali provvedimenti il fabbisogno annuo complessivo di contributi consortili si è fortemente, progressivamente e costantemente ridotto, dai circa 200.000 € del 2011 ai circa 45.000 € del 2014 (fabbisogno medio annuo del periodo 2010-2014 pari a circa € 112.000).

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE)

NEL DETTAGLIO

La formazione professionale è una attività già svolta, anche a Rimini, da diversi anni, da diversi altri (rispetto ad Itinera) enti di formazione pubblici o privati (molti dei quali beneficiano di contributi pubblici - regionali e/o provinciali - per essa); pertanto per il Comune di Rimini il mantenimento della partecipazione non è più strategico come in passato, anche a fronte del fatto che la società, da alcuni anni, svolge la maggior parte della propria attività a beneficio di utenti che non solo non appartengono al territorio comunale o provinciale, ma nemmeno a quello regionale. Conseguentemente il Comune cercherà di vendere a terzi, entro il 31/12/2015, con procedura ad evidenza pubblica, l'intera partecipazione attualmente detenuta e, qualora la vendita fallisse, cercherà di liquidare la società, previo tentativo di ricollocamento dei tre attuali dipendenti (o di parte di essi) presso altre società partecipate (direttamente e/o indirettamente) dal Comune, che abbiano necessità di assunzione di personale, ai sensi delle disposizioni dell'art.1, comma 563 della L.27.12.2013, n.147 (c.d. "legge di stabilità per l'anno 2014").

IN SINTESI

Vendita (con asta pubblica, al migliore offerente), da parte del Comune di Rimini, entro il 31/12/2015, dell'intera quota di partecipazione dell'80,680% attualmente detenuta; in caso di fallimento della vendita, messa in liquidazione della società, entro il 31/12/2015 (con presumibile conclusione della stessa nel corso del 2016), previo tentativo di ricollocazione del personale dipendente (o di parte di esso) presso altre società partecipate dal Comune (ex art.1, comma 563 della L.27.12.2013, n.147).

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Cessazione del fabbisogno di contributi consortili per un importo medio annuo (dell'ultimo quinquennio) complessivo (da tutti i soci) di circa € 112.000.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Risparmio di un contributo consortile medio annuo di € 79.000.



LEPIDA S.P.A.

Partecipazione pubblica complessiva (di tutti i soci pubblici - direttamente e/o indirettamente - congiuntamente tra loro):

- Totalitaria
- Maggioritaria
- Minoritaria

Quota detenuta dal Comune di Rimini, direttamente o indirettamente

- Partecipazione diretta attuale: 0,0016%
- Partecipazione indiretta:

Attività svolta

A favore degli enti pubblici soci:

1. realizzazione e gestione della rete regionale di connessione telematica a banda larga tra le pubbliche amministrazioni (denominata "Lepida") e tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini;
2. servizi di "datacenter & cloud" e servizi previsti dal "Modello di amministrazione digitale".

N. Amministratori al 31/12/14: 03

N. Dipendenti al 31/12/14: 53

Organi di controllo al 31/12/2014: collegio sindacale (3 membri effettivi e 2 supplenti) e società di revisione

ANDAMENTO ECONOMICO DELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2010-2014)

La società ha sempre prodotto utili, che ha sempre accantonato a riserva.

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

La società è stata costituita dalla Regione Emilia-Romagna in data 01/08/2007, in attuazione dell'articolo 10 della L.R.E.R.24.05.2004, n.11 per la realizzazione, avvenuta negli anni passati, della rete in fibra ottica - denominata, appunto, Lepida - di collegamento telematico tra tutte le amministrazioni pubbliche emiliano-romagnole (attività prevalente) e tra queste e i cittadini (attività secondaria). La società è attualmente interamente partecipata dalla stessa Regione Emilia-Romagna e da tutte le pubbliche amministrazioni della regione stessa, con capitale incredibile a soggetti privati, opera esclusivamente nei confronti delle stesse amministrazioni pubbliche socie ed è sottoposta a "controllo analogo congiunto" da parte delle stesse; Lepida s.p.a. è quindi una "società strumentale in house" (ai sensi del D.L.223/2006 - c.d. "decreto Bersani") del Comune di Rimini (e di tutti gli altri comuni emiliano-romagnoli soci).

A fronte della quota di stragrande maggioranza assoluta (99,29%) posseduta dal socio Regione Emilia-Romagna, il "controllo analogo" sopra indicato è concretamente esercitato dalla Regione stessa, mediante il "comitato permanente di indirizzo" recentemente costituito su impulso della stessa Regione e formato da un numero ristretto (rispetto ai circa 400 soci attuali totali) di rappresentanti dei vari soci.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI ELIMINAZIONE/SOPPRESSIONE/AGGREGAZIONE PREVISTI ALLE LETT. a), b), c), d) DEL COMMA 611 DELLA L. 190/2014

La società non pare essere assoggettata a nessuno degli obblighi di eliminazione/soppressione/aggregazione.

RAZIONALIZZAZIONI GIÀ ADOTTATE O TENTATE FINO AD OGGI

Nessuna

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE)

NEL DETTAGLIO

Pur non costituendo veri e propri "servizi di interesse generale" (in quanto solo in parte minoritaria sono rivolti ai cittadini), i servizi (strumentali, di connessione telematica con le altre pubbliche amministrazioni regionali) erogati al Comune dalla società - peraltro progettati ed appositamente "calibrati" in funzione delle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni socie - sono, almeno in parte, imprescindibili per lo stesso e non sono acquisibili (almeno in parte) diversamente sul mercato (la rete in fibra ottica è di proprietà della società), mentre per altra parte sarebbero acquisibili a condizioni meno vantaggiose (proprio perché sarebbero acquisiti da soggetti che - diversamente dalla società - non sono costantemente rivolti alla soluzione dei problemi delle pubbliche amministrazioni).

In base alle vigenti disposizioni di legge, comunitarie e nazionali, in materia di "appalti di servizi", il mantenimento della partecipazione è pertanto strettamente strumentale (imprescindibile) per il Comune, per poter continuare (peraltro come fanno e faranno gli altri numerosissimi enti pubblici della Regione Emilia-Romagna soci) ad affidare in house, legittimamente, tali servizi alla società. Pertanto il comune manterrà la partecipazione attualmente posseduta.

IN SINTESI

Mantenimento della partecipazione diretta attualmente posseduta.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna



RIMINI CONGRESSI S.R.L.

Partecipazione pubblica complessiva (di tutti i soci pubblici - direttamente e/o indirettamente - congiuntamente tra loro):

- Totalitaria
- Maggioritaria
- Minoritaria

Quota detenuta dal Comune di Rimini

- Partecipazione diretta:
- Partecipazione indiretta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) attuale: 33,333%

Attività svolta

Holding "pura" di partecipazioni e di coordinamento dei tre soci pubblici (Comune, Provincia e C.C.I.A.A. di Rimini) nei settori fieristico e congressuale

N. Amministratori al 31/12/14: 01

N. Dipendenti al 31/12/14: 00

Organi di controllo al 31/12/2014: collegio sindacale (3 membri effettivi e 2 supplenti)

ANDAMENTO ECONOMICO DELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2010-2014)

A causa della totale carenza di ricavi (dividendi dalle due società controllate Rimini Fiera s.p.a. e Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.) e degli ingenti oneri finanziari (interessi passivi) gravanti sulla società a fronte del mutuo (di originari €46,5 milioni, di cui circa 42 ancora da rimborsare) contratto nel 2010 per finanziare, attraverso successivi aumenti di capitale sociale, la partecipata "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a." nella realizzazione del nuovo centro congressi di Rimini (conclusasi nel 2011), la società ha chiuso con ingenti perdite tutti gli anni dal 2010 al 2013.

A fronte di un ingente dividendo straordinario distribuito a fine 2014 dalla controllata Rimini Fiera s.p.a. (connesso ad una vendita immobiliare da parte della medesima), la società chiuderà invece in utile l'esercizio 2014.

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

La società, partecipata in misura egualitaria (33,333%) da ciascuno dei tre soci pubblici Comune (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.), Provincia e C.C.I.A.A. di Rimini, è la loro holding ("pura") di partecipazioni nei due settori fieristico (con il 52,556% del capitale sociale di "Rimini Fiera s.p.a.") e congressuale (con il 66,11% del capitale sociale della "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.").

A fronte del percorso di privatizzazione dei settori fieristico-congressuale avviato congiuntamente dai tre soci pubblici, attraverso la società, nell'estate 2014 (il Comune con D.C.C. n.89 del 24/07/2014) e tuttora in corso [l'advisor "KPMG advisory s.p.a.", individuato, in febbraio 2015, con procedura ad evidenza pubblica svolta dalla società nei mesi scorsi, dovrebbe consegnare il proprio studio - che dovrebbe indicare le auspicabili effettive possibilità di privatizzazione di una o più delle tre società coinvolte nei due settori (la holding capogruppo Rimini Congressi e le due controllate sopra indicate) in aprile 2015], l'attività di coordinamento dei tre soci pubblici in tali settori, svolta fino ad oggi dalla società, non è più fondamentale ed imprescindibile per i medesimi.

Pertanto a seguito dell'esito dello studio sopra indicato, da aprile 2015 l'amministrazione, unitamente agli altri due soci pubblici, deciderà cosa fare della società.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI ELIMINAZIONE/SOPPRESSIONE/AGGREGAZIONE PREVISTI ALLE LETT. a), b), c), d) DEL COMMA 611 DELLA L. 190/2014

Non avendo dipendenti, la società soggiace all'obbligo di *soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive"* di cui alla lettera b).

RAZIONALIZZAZIONI GIÀ ADOTTATE O TENTATE FINO AD OGGI

Anche a fronte dell'auspicata imminente privatizzazione dei settori fieristico e congressuale, nell'estate 2014, in occasione della scadenza del precedente organo amministrativo, costituito unicamente da dirigenti (prima 3 - uno per ciascuno, poi 2 a seguito delle intervenute dimissioni di uno di loro), non retribuiti, dei tre enti pubblici soci, all'amministrazione della società è stato posto, come amministratore unico, retribuito, un professionista (dottore commercialista) riminese, ritenuto meglio in grado di gestire la fase dell'auspicata privatizzazione.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE)

NEL DETTAGLIO

Ogni decisione circa il destino della società e della relativa partecipazione pubblica è sospesa e rinviata alla conoscenza dell'esito dello studio condotto dall'advisor "KPMG Advisory s.p.a." circa le effettive possibilità di privatizzazione dei settori fieristico-congressuale, prevista per aprile 2015.

IN SINTESI

Mantenimento della partecipazione attualmente posseduta, in attesa di conoscere (in aprile 2015) le effettive possibilità di privatizzazione delle società direttamente o indirettamente operanti nei settori fieristico-congressuale e di assumere le conseguenti decisioni.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna



RIMINI FIERA S.P.A.

Partecipazione pubblica complessiva (di tutti i soci pubblici - direttamente e/o indirettamente - congiuntamente tra loro):

- Totalitaria
- Maggioritaria
- Minoritaria

Quota detenuta dal Comune di Rimini

- Partecipazione diretta attuale: 0,921%
- Partecipazione indiretta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) attuale: 8,00%

Attività svolta

Realizzazione e gestione (sia mediante locazione di spazi espositivi, sia mediante organizzazione di fiere) della Fiera di Rimini e di altre fiere anche presso altre strutture fieristiche nazionali ed internazionali.

N. Amministratori al 31/12/14: 11

N. Dipendenti al 31/12/14: 108

Organi di controllo al 31/12/2014: collegio sindacale (3 membri effettivi e 2 supplenti) e società di revisione

ANDAMENTO ECONOMICO DELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2010-2014)

Tranne nel 2011 (chiuso con una perdita di circa €855.000,00), la società ha sempre chiuso in utile, che ha sempre accantonato a riserva.

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

Con sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n.244 del 19 gennaio 2012, è stato precisato che, nonostante l'attività fieristica dopo la sentenza alla Corte di Giustizia della Comunità Europea del 15 gennaio 2002 C-439/1999 sia stata quasi del tutto liberalizzata, in ragione della natura sostanzialmente commerciale della medesima, sussiste la competenza amministrativa generale del Comune in materia, ai sensi del D.P.R. n.616/1977, perché "la liberalizzazione del settore" non implica alcun divieto per l'ente locale, in un campo che comunque afferisce specificatamente a bisogni ed esigenze di interesse generale.

Conseguentemente il mantenimento della partecipazione non pare vietato, ma dipende dalla volontà e dagli obiettivi dell'amministrazione.

A fronte del percorso di privatizzazione dei settori fieristico-congressuale avviato congiuntamente dai tre soci pubblici fondatori di Rimini Fiera s.p.a. (Comune, Provincia e C.C.I.A.A. di Rimini), attraverso la loro società holding "Rimini Congressi s.r.l." (si veda quanto indicato sopra relativamente a tale società), nell'estate 2014 (il Comune con D.C.C. n.89 del 24/07/2014) e tuttora in corso [l'advisor "KPMG Advisory s.p.a.", individuato, in febbraio 2015, con procedura ad evidenza pubblica svolta dalla controllante "Rimini Congressi s.r.l." nei mesi scorsi, dovrebbe consegnare il proprio studio - che dovrebbe indicare le auspicabili effettive possibilità di privatizzazione di una o più delle tre società coinvolte nei due settori (la holding capogruppo "Rimini Congressi" e le due controllate "Rimini Fiera s.p.a." e/o "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.") in aprile 2015], il mantenimento della partecipazione non è più fondamentale ed imprescindibile per i medesimi.

Pertanto a seguito dell'esito dello studio sopra indicato, da aprile 2015 l'amministrazione, unitamente agli altri due soci pubblici, deciderà cosa fare della società (attraverso la holding "Rimini Congressi s.r.l.").

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI ELIMINAZIONE/SOPPRESSIONE/AGGREGAZIONE PREVISTI ALLE LETT. a), b), c), d) DEL COMMA 611 DELLA L. 190/2014

La società non pare essere assoggettata a nessuno degli obblighi di eliminazione/soppressione/aggregazione.

RAZIONALIZZAZIONI GIÀ ADOTTATE O TENTATE FINO AD OGGI

Nel 2014 la società, che è a capo di un gruppo di (circa) una decina di imprese, operanti nei settori connessi a quello delle attività fieristiche (allestimenti di stand, ristorazione, ecc.), ha riorganizzato il gruppo con la fusione per incorporazione delle controllate "Convention Bureaux della Riviera di Rimini s.r.l." (deputata alla gestione del centro congressi di Rimini) e di "T.T.G. s.p.a." (società che realizzava l'omonima fiera "T.T.G."), conseguendo risparmi di costi quantificati dalla società stessa in circa 250.000 €. annui.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE)

NEL DETTAGLIO

Ogni decisione circa il destino della società e della relativa partecipazione pubblica è sospesa e rinviata alla conoscenza dell'esito dello studio condotto dall'advisor "KPMG Advisory s.p.a." circa le effettive possibilità di privatizzazione dei settori fieristico-congressuale, prevista per aprile 2015.

IN SINTESI

Mantenimento della partecipazione attualmente posseduta in attesa di conoscere (in aprile 2015) le effettive possibilità di privatizzazione delle società direttamente o indirettamente operanti nei settori fieristico-congressuale e di assumere le conseguenti decisioni.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna



SOCIETÀ DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A

Partecipazione pubblica complessiva (di tutti i soci pubblici - direttamente e/o indirettamente - congiuntamente tra loro):

- Totalitaria
- Maggioritaria
- Minoritaria

Quota detenuta dal Comune di Rimini

- Partecipazione diretta:
- Partecipazione indiretta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) attuale: 5,078% (Quota attuale)

Attività svolta

Costruzione, valorizzazione, conduzione e locazione del nuovo palazzo dei congressi di Rimini

N. Amministratori al 31/12/14: 03

N. Dipendenti al 31/12/14: 00

Organi di controllo al 31/12/2014: collegio sindacale (3 membri effettivi e 2 supplenti) e società di revisione

ANDAMENTO ECONOMICO DELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2010-2014)

A causa degli ingenti ammortamenti dell'immobile "nuovo centro congressi" e degli oneri finanziari (interessi passivi) gravanti sulla società a fronte del mutuo (di originari circa €28 milioni, di cui circa 27 ancora da rimborsare) contratto nel 2010 per finanziare la realizzazione del nuovo centro congressi di Rimini (conclusasi nel 2011), la società ha chiuso con ingenti perdite tutti gli anni dal 2010 al 2014.

Se, nel medio-lungo periodo, la ormai consolidata tendenza alla produzione di perdite da parte della società non verrà invertita, prima o poi tali perdite complessivamente accumulate supereranno il terzo del capitale sociale, imponendo necessariamente la riduzione del capitale, a copertura delle perdite stesse; al contrario, dato che l'importo del capitale sociale attuale (€72.605.683) è di gran lunga superiore a quello minimo previsto obbligatoriamente per le s.p.a. dal codice civile (pari, a seguito della recente modifica del codice stesso, a soli €50.000) non occorrerà necessariamente che i soci ricapitalizzino la società; dal punto di vista finanziario, invece, la società, almeno dal 2014, non ha (e i relativi documenti previsionali sembrano confermare tale aspetto anche per il futuro) problemi (è e dovrebbe essere in grado di far fronte alle proprie uscite con le proprie entrate) pertanto non dovrebbe richiedere interventi di sostegno finanziario da parte dei soci.

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

La società è una immobiliare di costruzione (in passato) e di amministrazione (attualmente) di immobili a scopo congressuale (in particolare il nuovo centro congressi di Rimini). Tale attività non è più imprescindibile per il Comune, che nell'estate 2014 (con D.C.C. n.89 del 24/07/2014), per mezzo della controllata "Rimini Holding s.p.a." e congiuntamente agli altri due soci pubblici della sub-holding "Rimini Congressi s.r.l." (Provincia e C.C.I.A.A. di Rimini), attraverso la stessa "Rimini Congressi s.r.l." (si veda quanto indicato sopra relativamente a tale società), ha avviato un percorso di privatizzazione dei settori fieristico-congressuale, ovvero di una o più delle tre società "Rimini Congressi s.r.l." (mediante eventuale aumento del relativo capitale sociale a favore di un socio privato), "Rimini Fiera s.p.a." e/o "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a." (mediante vendita della/e partecipazione/i in essa/e detenuta/e dalla stessa "Rimini Congressi s.r.l."). Tale iter è tuttora in corso [l'advisor "KPMG Advisory s.p.a.", individuato, in febbraio 2015, con procedura ad evidenza pubblica svolta dalla Rimini Congressi nei mesi scorsi, dovrebbe consegnare il proprio studio - che dovrebbe indicare le auspicabili effettive possibilità di privatizzazione di una o più delle tre società suddette - in aprile 2015].

Pertanto a seguito dell'esito dello studio sopra indicato, da aprile 2015 l'amministrazione, unitamente agli altri due soci pubblici, deciderà cosa fare della società (attraverso la holding "Rimini Congressi s.r.l.").

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI ELIMINAZIONE/SOPPRESSIONE/AGGREGAZIONE PREVISTI ALLE LETT. a), b), c), d) DEL COMMA 611 DELLA L. 190/2014

Non avendo dipendenti, la società soggiace all'obbligo di *soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive"* di cui alla lettera b.

RAZIONALIZZAZIONI GIÀ ADOTTATE O TENTATE FINO AD OGGI

Nessuna.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE)

NEL DETTAGLIO

Ogni decisione circa il destino della società e della relativa partecipazione pubblica è sospesa e rinviata alla conoscenza dell'esito dello studio condotto dall'advisor "KPMG Advisory s.p.a." circa le effettive possibilità di privatizzazione dei settori fieristico-congressuale, prevista per aprile 2015.

IN SINTESI

Mantenimento della partecipazione attualmente posseduta in attesa di conoscere (in aprile 2015) le effettive possibilità di privatizzazione delle società direttamente o indirettamente operanti nei settori fieristico-congressuale e di assumere le conseguenti decisioni.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna



RIMINI HOLDING S.P.A.

Partecipazione pubblica complessiva (di tutti i soci pubblici - direttamente e/o indirettamente - congiuntamente tra loro):

- Totalitaria
 Maggioritaria
 Minoritaria

Quota detenuta dal Comune di Rimini

- Partecipazione diretta attuale: 100,00%
 Partecipazione indiretta:

Attività svolta:

Gestione delle partecipazioni in società e loro coordinamento per conto del Comune di Rimini.

N. Amministratori al 31/12/14: 01

N. Dipendenti al 31/12/14: 00

Organi di controllo al 31/12/2014: collegio sindacale (3 membri effettivi e 2 supplenti)

ANDAMENTO ECONOMICO DELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2010-2014)

La società ha sempre chiuso con ingenti utili, che in buona parte ha sempre distribuito al socio unico Comune (dividendo medio annuo a favore del Comune circa € 778.000).

Inoltre tra il 2014 e l'inizio del 2015 la società ha distribuito al socio unico anche circa 12,6 milioni di euro di riserve di capitale.

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

Si tratta di una c.d. "società strumentale in house del decreto Bersani (D.L.223/2006)" a capitale incedibile per statuto, attraverso la quale il socio unico Comune di Rimini partecipa alle principali società e svolge, in modo coordinato ed unitario, le funzioni di indirizzo strategico e di controllo degli enti partecipati ed esercita presso di essi i propri diritti di socio.

Le razionalizzazioni già attuate in seno alle 4 società da essa controllate (Amir s.p.a., Anthea s.r.l., C.A.A.R. s.p.a. consortile e Rimini Reservation s.r.l.), sopra già indicate (riduzione della numerosità e dei compensi degli organi di amministrazione e di controllo ed assoggettamento ad un costante e maggiore controllo), rappresentano un esempio delle importanti attività svolte a favore dell'ente, non acquisibili sul mercato.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI ELIMINAZIONE/SOPPRESSIONE/AGGREGAZIONE PREVISTI ALLE LETT. a), b), c), d) DEL COMMA 611 DELLA L. 190/2014

Sulla base di una interpretazione meramente letterale della norma, la società, essendo priva di dipendenti, sarebbe soggetta all'obbligo di soppressione previsto dalla lettera b), mentre sulla base di una interpretazione più "sostanziale" della norma, ed in considerazione della "ratio" ispiratrice della stessa, finalizzata alla soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive" (dove l'indice di tale caratteristica è stato identificato con l'assenza di dipendenti o comunque con la presenza di un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori), tale obbligo non sembra sussistere, in quanto, nella realtà sostanziale dei fatti, la società non è né "vuota", né tantomeno "improduttiva": infatti la mancata dotazione di personale dipendente in capo alla società è stata una precisa e ponderata scelta del socio unico Comune di Rimini (manifestamente espressa nella deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 23/02/2010 di approvazione della relativa costituzione e riconfermata con D.C.C. n.33 del 16/05/2013), finalizzata alla realizzazione di una struttura "snella", "leggera" e soprattutto economica, basata sull'utilizzo, da parte della società, per la propria gestione operativa, di n.2 dipendenti del Comune di Rimini (per la parte prevalente della rispettiva attività lavorativa "comunale"), sulla base di apposito "contratto di servizio di gestione operativa delle partecipazioni societarie" stipulato tra Comune e società fin dal giugno 2010 e tuttora vigente, redditizio per il primo ed oneroso per la seconda.

La società, inoltre, non è affatto "improduttiva", ma anzi genera, per il "gruppo Comune" (ente e società, congiuntamente considerati) - grazie sia al "contratto di servizio" sopra indicato, sia, soprattutto, ai proventi derivanti dal consolidamento fiscale dei risultati economici delle 4 società controllate da Holding in capo alla controllante stessa - un ricavo netto di circa 80.000 €/annui, che non si verificherebbe in caso alternativo di inesistenza della società e di conseguente consolidamento diretto delle medesime n.4 controllate da parte del Comune, che avrebbe solamente natura civilistica, ma non anche fiscale (il Comune, diversamente da Holding, non è soggetto I.Re.s. e non potrebbe compensare tra loro gli utili e le perdite delle 4 controllate, né, conseguentemente, beneficiare di parte del risparmio di imposte così realizzato dal gruppo, come invece accade per Holding).

RAZIONALIZZAZIONI GIÀ ADOTTATE O TENTATE FINO AD OGGI

Nel 2013 la società ha convertito l'apertura di credito precedentemente accesa, in mutuo decennale, con conseguente stabilizzazione degli oneri annui di rimborso del finanziamento acceso.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE)

NEL DETTAGLIO

A fronte dell'importante opera (peraltro non costosa, ma redditizia) di coordinamento e soprattutto di razionalizzazione delle società partecipate (prevalentemente in termini di riduzione del numero dei relativi amministratori e dei relativi compensi e di incremento del controllo sulle medesime - attraverso l'introduzione statutaria, a carico dei relativi organi amministrativi, di obblighi di rendicontazione periodica preventiva, concomitante e successiva) svolta dalla società negli anni scorsi (sopra già esposta con riferimento alle società da essa partecipate) e certamente svolgibile anche in futuro, il Comune manterrà la partecipazione.

IN SINTESI

Mantenimento della partecipazione



PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO
Nessuna0

PER IL COMUNE DI RIMINI
Nessuna



RIMINI RESERVATION S.R.L.

Partecipazione pubblica complessiva (di tutti i soci pubblici - direttamente e/o indirettamente - congiuntamente tra loro):

- Totalitaria
- Maggioritaria
- Minoritaria

Quota detenuta dal Comune di Rimini

- Partecipazione diretta:
- Partecipazione indiretta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) attuale: 51,00%

Attività svolta

- 1) gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica (i.a.t.);
- 2) gestione della prenotazione ("reservation") di tutti i servizi connessi alla presenza del turista nel territorio e del pernottamento presso strutture ricettive ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

N. Amministratori al 31/12/14: 03

N. Dipendenti al 31/12/14: 10

Organi di controllo al 31/12/2014: collegio sindacale (3 membri effettivi e 2 supplenti)

ANDAMENTO ECONOMICO DELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2010-2014)

La società ha sempre chiuso con un modesto utile (negli ultimi anni - 2013 e 2014 - anche grazie a contributi erogati dal Comune a sostegno del servizio di i.a.t.), che ha sempre accantonato a riserva.

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

Si tratta di una società mista pubblico (51%) - privata (49%), con un unico socio privato (una società cooperativa che raggruppa oltre 200 imprese alberghiere del territorio provinciale), individuato dal Comune nel 2006, con la c.d. "gara a doppio oggetto" (ovvero avente ad oggetto sia la qualità di socio, sia la gestione operativa del servizio) - a cui il Comune ha affidato, sulla base di apposito contratto, per 12 anni (fino al 2018), prorogabili di altri 12 anni (fino al 2030), lo svolgimento delle seguenti due attività, rientranti nelle funzioni di "valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio" assegnate al Comune dalla L.R.7/1998, a supporto delle funzioni regionali in materia turistica:

- 1) l'attività di i.a.t. - resa obbligatoriamente e gratuitamente (quantomeno relativamente all'accoglienza ai turisti), disciplinata dalla L.R.E.R.7/1998 e finanziata parzialmente dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Provincia di Rimini (con contributi calanti nel tempo, a fronte di costi invece crescenti) - che per il Comune di Rimini, nel quale l'attività economica prevalente (per persone impiegate e valori economici) è il turismo, costituisce certamente "servizio pubblico" (privo di rilevanza economica) e quindi "attività di interesse generale";
- 2) l'attività imprenditoriale di prenotazione di servizi turistici, disciplinata dalla L.R.E.R.7/2003, che è strettamente sinergica rispetto a quella di i.a.t. e che, con la sua redditività, contribuisce a "coprire" la perdita inevitabilmente generata dall'attività di i.a.t..

Pertanto la società rappresenta lo strumento (c.d. "partnerariato pubblico-privato") scelto dal Comune per la gestione del servizio pubblico di i.a.t., tra quelli previsti dalla normativa regionale sopra indicata (art.14, lettera c).

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI ELIMINAZIONE/SOPPRESSIONE/AGGREGAZIONE PREVISTI ALLE LETT. a), b), c), d) DEL COMMA 611 DELLA L. 190/2014

La società non pare essere assoggettata a nessuno degli obblighi di eliminazione/soppressione/agggregazione (il servizio pubblico di i.a.t. gestito è privo di rilevanza economica).

RAZIONALIZZAZIONI GIÀ ADOTTATE O TENTATE FINO AD OGGI

Dal 2011 al 2014 sono stati costantemente ridotti i compensi sia dell'organo amministrativo che dell'organo di controllo (collegio sindacale).

Con tali azioni la società ha conseguito un risparmio sul costo annuo (compensi e relativi oneri previdenziali) dei propri organi di circa €20.000 (dagli originari circa 75.000 €/annui del 2010 agli attuali circa 54.000 €. annui), pari a - 28%.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE)

NEL DETTAGLIO

A fronte delle importanti, imprescindibili e soprattutto (almeno in parte) obbligatorie attività di interesse generale (i.a.t.) svolte dalla società ed anche degli impegni contrattuali pluriennali assunti con il socio privato in occasione della gara con cui esso è stato individuato, il Comune manterrà la partecipazione attualmente detenuta attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a..

IN SINTESI

Mantenimento della partecipazione.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna



RIMINITERME S.P.A.

Partecipazione pubblica complessiva (di tutti i soci pubblici - direttamente e/o indirettamente - congiuntamente tra loro):

- Totalitaria
- Maggioritaria
- Minoritaria

Quota detenuta dal Comune di Rimini

- Partecipazione diretta:
- Partecipazione indiretta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) attuale: 5,00%

Attività svolta:

- 1) gestione delle terme di Rimini (Miramare);
- 2) progettazione, realizzazione e gestione del c.d. "Polo del benessere e della salute", nell'area di pertinenza della colonia Novarese (di proprietà sociale)

N. Amministratori al 31/12/14: 05

N. Dipendenti al 31/12/14: 61

Organi di controllo al 31/12/2014: collegio sindacale (3 membri effettivi e 2 supplenti)

ANDAMENTO ECONOMICO DELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2010-2014)

La società ha sempre chiuso in utile, che ha sempre accantonato a riserva.

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

Si tratta di una società (originata dalla scissione parziale proporzionale di Amfa s.p.a. nel 1999) che è proprietaria dello stabilimento termale denominato "talassoterapico" e, dal 2003, della limitrofa ex colonia marina (attualmente fatiscante) "Novarese", con la relativa ampia area scoperta di pertinenza - in località Miramare, vicino al confine con il Comune di Riccione - a cui il Comune, sulla base di apposito "contratto di programma" del 1999 (con durata di 99 anni), ha affidato la gestione dei servizi di talassoterapia, qualificandoli (nel contratto) come "servizi pubblici" (e quindi "di interesse generale"). Conseguentemente il mantenimento della partecipazione non pare vietato, ma dipende dalla volontà e dagli obiettivi dell'amministrazione comunale.

Nell'ambito di un articolato ed ambizioso progetto di riqualificazione urbana dell'intera area territoriale in cui si trovano i suddetti due immobili ("progetto città delle colonie"), approvato dal Comune di Rimini, congiuntamente al Comune di Riccione, nel 2003, che prevedeva la nascita, in tale area, del c.d. "polo del benessere e della salute" (ovvero di un'area dedicata a tali scopi), nel 2005 il Comune ha privatizzato la società, di cui deteneva oltre il 99%, cedendo circa il 94% del capitale ad un soggetto (Coopsette soc. coop) individuato con gara pubblica, finalizzata all'individuazione di un soggetto che facesse attuare alla società, entro il 31/12/2012, migliorandolo anche in sede di gara (con la presentazione di un "piano industriale migliorativo - P.I.M. - per il polo del benessere e della salute"), il progetto di realizzazione del "polo del benessere e della salute" predisposto dal Comune, riqualificando la ex colonia (trasformandola in un albergo di lusso, munito di funzioni sanitarie e salutistiche) e realizzando, nella relativa area di pertinenza, un nuovo edificio destinato alle medesime funzioni del benessere e della salute, complementare agli altri due (ex colonia e talassoterapico). La società è stata quindi "strumento" per la realizzazione del "polo del benessere e della salute", purtroppo ad oggi non ancora conseguita, come di seguito esposto.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI ELIMINAZIONE/SOPPRESSIONE/AGGREGAZIONE PREVISTI ALLE LETT. a), b), c), d) DEL COMMA 611 DELLA L. 190/2014

Gestendo il servizio pubblico locale (a presumibile rilevanza economica) di talassoterapia, la società sarebbe teoricamente soggetta all'obbligo di aggregazione con altri soggetti analoghi, previsto dalla lettera d), cosa però di fatto non ipotizzabile, a fronte dell'appartenenza (con il 94% circa del capitale) della stessa ad un grande ed importante gruppo imprenditoriale, che determina le scelte societarie in relazione alle proprie strategie di gruppo.



RAZIONALIZZAZIONI GIÀ ADOTTATE O TENTATE FINO AD OGGI

Nessuna.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE)

NEL DETTAGLIO

A fronte della mancata realizzazione, entro il 31/12/2012, del "P.I.M. per il polo del benessere e della salute", sopra indicato, da parte della società, nell'estate 2014 il Comune ha attivato un contenzioso (procedura arbitrale, prevista obbligatoriamente dal contratto di cessione delle azioni del 2005) finalizzato a ritornare in possesso della partecipazione di maggioranza della società (attraverso la risoluzione del contratto di cessione azioni, con conseguente restituzione, da parte di Coopsette, di parte della partecipazione ceduta - visto che una parte di essa è stata ceduta da Coopsette a terzi - e risarcimento del danno arrecato al Comune, a fronte della restituzione, da parte di questo, del prezzo di vendita all'epoca incassato), per riformulare ed attuare il progetto iniziale di riqualificazione dell'area. A fronte di tali vicende la società rimane pertanto ancora oggi strumento imprescindibile per la realizzazione del progetto di riqualificazione dell'area; conseguentemente il Comune manterrà la partecipazione attualmente detenuta attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., con l'auspicio, anzi, di re-incrementarla all'esito del contenzioso avviato.

IN SINTESI

Mantenimento della partecipazione.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna



ROMAGNA ACQUE-SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.

Partecipazione pubblica complessiva (di tutti i soci pubblici - direttamente e/o indirettamente - congiuntamente tra loro):

- Totalitaria
- Maggioritaria
- Minoritaria

Quota detenuta dal Comune di Rimini

- Partecipazione diretta:
- Partecipazione indiretta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) attuale: 11,94%

Attività svolta:

- 1) progettazione e realizzazione degli impianti, delle reti e dei serbatoi afferenti il s.i.i. (servizio idrico integrato), costituenti il complesso acquedottistico denominato "acquedotto della Romagna" (comprensivo di beni collocati nelle tre Province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena);
- 2) gestione di parte del s.i.i. in Romagna, precisamente della produzione di acqua potabile all'ingrosso, a favore del gestore del s.i.i. della Romagna (attualmente Hera s.p.a.).

N. Amministratori al 31/12/14: 05

N. Dipendenti al 31/12/14: 142

Organi di controllo al 31/12/2014: collegio sindacale (3 membri effettivi e 2 supplenti) e società di revisione

ANDAMENTO ECONOMICO DELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2010-2014)

La società ha sempre chiuso con importanti utili, che ha sempre distribuito in misura ingente ai soci (dividendo medio annuo a favore di Rimini Holding s.p.a. € 495.000)

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

E' una società che, in virtù delle disposizioni della L.R.E.R.25/1999, ha un duplice ruolo:

- 1) è una "società delle reti idriche" ex art.113, c.13, del D.Lgs.18.08.2000, n.267 (come Amir s.p.a., sopra esaminata), che come tale detiene la proprietà e si occupa della manutenzione e della custodia dei beni strumentali all'erogazione del servizio (pubblico locale) idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione), in particolare (come evocato anche dalla denominazione sociale) di tutte le fonti di produzione di acqua potabile della Romagna (invaso di Ridracoli, potabilizzatore di Ravenna, impianti di aspirazione dell'acqua di falda del fiume Marecchia);
- 2) gestisce, in virtù delle disposizioni della L.R.E.R.25/1999, parte del s.i.i. in Romagna, precisamente la produzione e la fornitura di acqua potabile all'ingrosso al gestore del s.i.i. della Romagna (attualmente Hera s.p.a., che poi eroga, ai cittadini, anche i servizi di fognatura e depurazione, oltre a quello di acquedotto);

Conseguentemente svolge una duplice attività di interesse generale e il mantenimento della partecipazione non è vietato, ma dipende dalla volontà e dagli obiettivi dell'amministrazione.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI ELIMINAZIONE/SOPPRESSIONE/AGGREGAZIONE PREVISTI ALLE LETT. a), b), c), d) DEL COMMA 611 DELLA L. 190/2014

La società non pare essere assoggettata a nessuno degli obblighi di eliminazione/soppressione/aggregazione. Infatti, la parziale coincidenza delle attività (per la parte relativa all'amministrazione dei beni idrici) svolte dalla società (di ambito sovra-provinciale) con quelle svolte da Amir s.p.a. (di ambito solamente provinciale e limitate alla sola amministrazione dei beni, senza anche la parte di erogazione del servizio idrico), impone, ragionevolmente, di assoggettare all'obbligo di *eliminazione delle "partecipazioni doppioni"* stabilito dalla lettera c, Amir s.p.a., non Romagna Acque.

RAZIONALIZZAZIONI GIÀ ADOTTATE O TENTATE FINO AD OGGI

Dal 2012 al 2015 sono stati costantemente ridotti i compensi sia dell'organo amministrativo che degli organi di controllo (collegio sindacale e società di revisione).

Con tali azioni la società ha conseguito un risparmio sul costo annuo (compensi e relativi oneri previdenziali) dei propri organi di circa € 40.000 (dagli originari circa 294.000 €/annui del 2011 agli attuali circa 254.000 €. annui), pari a - 14%.



AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE)

NEL DETTAGLIO

A fronte dell'importanza e della strategicità (in particolare per garantire il costante approvvigionamento idrico della Romagna, alle migliori condizioni possibili) dell'ingente patrimonio acquedottistico detenuto dalla società ed anche dei fondamentali ed imprescindibili (per il Comune di Rimini) investimenti (raddoppio del depuratore di Santa Giustina e nuova condotta di collettamento dei reflui di Bellaria e Rimini nord al medesimo depuratore) nella cui realizzazione e finanziamento essa è attualmente e sarà in futuro coinvolta (sulla base di un ingentissimo piano degli investimenti già approvato ed in corso di attuazione), insieme ad Amir s.p.a. e al gestore del s.i.i. (attualmente Hera s.p.a.), il Comune (attraverso Rimini Holding s.p.a.) manterrà la partecipazione attualmente posseduta.

A fronte della parziale "coincidenza" sia delle attività patrimoniali (amministrazione di beni idrici) svolte dalle due società, sia dei rispettivi soci e del fatto che Amir s.p.a. è già socia di Romagna Acque s.p.a., il Comune di Rimini, socio di entrambe le società attraverso la partecipata Rimini Holding s.p.a., proporrà ai soci di "Romagna Acque s.p.a." e di "Amir s.p.a." di realizzare, entro il 31/12/2015 e previa puntuale verifica delle potenziali "sinergie" ed economicità da essa derivanti, la fusione per incorporazione della seconda nella prima, con contestuale estinzione di Amir e della relativa partecipazione in essa attualmente detenuta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) ed incremento della partecipazione attualmente detenuta (sempre attraverso Holding) nella prima.

IN SINTESI

Previa puntuale verifica delle potenziali "sinergie" ed economicità da essa derivanti, fusione per incorporazione di Amir s.p.a. in Romagna Acque s.p.a., con contestuale estinzione di Amir e della relativa partecipazione in essa attualmente detenuta dal Comune, attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a. ed incremento della partecipazione attualmente detenuta (sempre attraverso Holding) nella prima.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Risparmio di costi per l'importo stimato di circa 78.000 €. annui [derivanti: per circa €58.000 dalla soppressione dell'organo amministrativo (€34.000) e del collegio sindacale (€24.000) di Amir e per circa €20.000 dalla internalizzazione (con personale di Romagna Acque) delle funzioni amministrativo-contabili di Amir, da questa attualmente acquisite presso soggetti terzi].

PER IL COMUNE DI RIMINI

Presumibile incremento del dividendo annuo percepito, attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., a fronte dell'incremento della percentuale di partecipazione da essa detenuta in Romagna Acque s.p.a..



START ROMAGNA S.P.A.

Partecipazione pubblica complessiva (di tutti i soci pubblici - direttamente e/o indirettamente - congiuntamente tra loro):

- Totalitaria
- Maggioritaria
- Minoritaria

Quota detenuta dal Comune di Rimini

- Partecipazione diretta:
- Partecipazione indiretta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) attuale: 21,977%

Attività svolta:

Esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone definiti urbani, di bacino e interbacino sia di tipo ordinario che speciali, nell'ambito territoriale Romagna (coincidente con le tre Province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena).

N. Amministratori al 31/12/14: 05

N. Dipendenti al 31/12/14: 991

Organi di controllo al 31/12/2014: collegio sindacale (3 membri effettivi e 2 supplenti) e società di revisione

ANDAMENTO ECONOMICO DELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2010-2014)

La società ha chiuso in perdita ciascuno degli esercizi compresi tra il 2010 e il 2013 (perdita media annua circa €1.190.000), mentre, anche a seguito della parziale "messa a regime" delle economie realizzate con la fusione da cui essa è originata, dovrebbe chiudere in utile (per circa €200.000) il bilancio 2014.

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

E' una società, nata dalla fusione (nel 2010) delle tre distinte società di trasporto pubblico locale (t.p.l.) all'epoca esistenti nelle tre provincie di Rimini (Tram Servizi s.p.a.), Ravenna (A.T.M. s.p.a.) e Forlì-Cesena (A.V.M. s.p.a.), che è subentrata alle medesime nel ruolo (assunto in qualità di aggiudicatario di distinte gare pubbliche bandite dalle rispettive agenzie della mobilità) di gestore unico del servizio pubblico locale di trasporto di persone su gomma, attività che costituisce certamente servizio di interesse generale. Pertanto il mantenimento della partecipazione non è né obbligatorio, né vietato, ma dipende dalla volontà e dagli obiettivi dell'amministrazione.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI ELIMINAZIONE/SOPPRESSIONE/AGGREGAZIONE PREVISTI ALLE LETT. a), b), c), d) DEL COMMA 611 DELLA L. 190/2014

Gestendo un servizio pubblico locale a rilevanza economica (t.p.l.) la società sarebbe teoricamente soggetta all'obbligo di aggregazione con altri soggetti analoghi, previsto dalla lettera d), cosa però già attuata, almeno su base provinciale, con la fusione delle tre società di trasporto provinciali precedentemente esistenti, sopra già citata.

Per ora non sembra ipotizzabile, nel breve periodo, una ulteriore integrazione completa - mediante fusione - con i "competitors" limitrofi, ammesso che la stessa risultasse effettivamente conveniente dal punto di vista economico.

RAZIONALIZZAZIONI GIÀ ADOTTATE O TENTATE FINO AD OGGI

Come sopra già detto, la società è nata dall'aggregazione, spontanea, nel 2010, delle precedenti tre distinte società di trasporto provinciali, successivamente (oggi) imposta dalla norma, pertanto una prima grande ed importante razionalizzazione è già stata attuata nel 2010.

Nel 2012, con l'ingresso (mediante sottoscrizione di aumento di capitale sociale ad essa riservato) di "T.P.E.R. (Trasporto Passeggeri Emilia Romagna) s.p.a." - società pubblica partecipata dalla Regione Emilia-Romagna, dalle Province di Bologna, Ferrara, Parma, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, Ravenna e Rimini e dai comuni di Bologna e Ferrara - i soci avevano iniziato un percorso di progressivo "rafforzamento" e capitalizzazione della società, attraverso l'ampliamento delle compagine sociale, che avrebbe poi dovuto proseguire con una parziale privatizzazione, attraverso la ricerca, con gara, di un socio privato industriale (c.d. "gara a doppio oggetto" - avente cioè ad oggetto la ricerca di un soggetto che ricopra il duplice ruolo di "socio" e di "esecutore/gestore" del servizio). Tale percorso si è però interrotto a causa del sopravvenuto "ripensamento" da parte di alcuni dei soci pubblici, anche alla luce degli esiti di esperienze tentate in altri ambiti.

Dal 2013 al 2015 sono stati costantemente ridotti i compensi sia dell'organo amministrativo che degli organi di controllo (collegio sindacale e società di revisione).

Con tali azioni la società ha conseguito un risparmio sul costo annuo (compensi e relativi oneri previdenziali) dei propri organi di circa €40.000 (dagli originari circa 204.000 €/annui del 2012 agli attuali circa 164.000 €. annui), pari a - 20%.



AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE)

NEL DETTAGLIO

Il piano industriale approvato dall'assemblea dei soci in novembre 2014 mira a completare il percorso di integrazione aziendale già previsto con la fusione delle tre società di trasporto sopra indicata, non ancora integralmente compiuto, attraverso l'omogeneizzazione delle condizioni di impiego dei lavoratori e delle componenti variabili delle relative retribuzioni (al fine di incrementarne la produttività), l'integrazione dei processi industriali e commerciali dei tre bacini serviti ed interventi mirati ad una maggiore competitività ed appetibilità della società.

L'obiettivo di lungo periodo rimane, infatti, quello di privatizzazione, graduale ma progressiva, della società, secondo modalità e tempi da concordare con gli altri soci, per superare il duplice ruolo attualmente ricoperto dagli enti locali - nella loro duplice contemporanea qualità di soci del "regolatore" ed anche del "gestore" - e la conseguente relativa dicotomia.

Nel frattempo, al fine di continuare a "presidiare direttamente" la gestione del servizio di trasporto pubblico locale, fondamentale per garantire l'efficace mobilità delle persone - cittadini ma anche turisti - nel territorio comunale e provinciale, il Comune manterrà la partecipazione attualmente detenuta attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a..

IN SINTESI

Mantenimento della partecipazione attualmente detenuta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) e rafforzamento della società.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Rafforzamento della società.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Mantenimento del presidio sul servizio erogato.



UNI.RIMINI S.P.A. CONSORTILE

Partecipazione pubblica complessiva (di tutti i soci pubblici - direttamente e/o indirettamente - congiuntamente tra loro):

- Totalitaria
- Maggioritaria
- Minoritaria

Quota detenuta dal Comune di Rimini

- Partecipazione diretta attuale: 20,00%
- Partecipazione indiretta:

Attività svolta:

Attività di promozione e supporto allo sviluppo dell'università e della ricerca scientifica e del sistema della formazione e istruzione superiore nel riminese.

N. Amministratori al 31/12/14: 10

N. Dipendenti al 31/12/14: 11

Organi di controllo al 31/12/2014: collegio sindacale (3 membri effettivi e 2 supplenti)

ANDAMENTO ECONOMICO DELL'ULTIMO QUINQUENNIO (2010-2014)

La società ha sempre conseguito utili di esercizio, grazie al versamento, da parte dei soci, di contributi consortili (proporzionati alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale), in conformità alle disposizioni dell'art.2615 ter c.c., richiamate da quelle dello statuto sociale, a "copertura" delle perdite previste annualmente nel relativo bilancio annuale di previsione. L'importo di tali contributi consortili, sempre costantemente calante nel tempo, è stato di circa 2.080.000 €. medi annui, di cui circa 415.000 €. med annui a carico del socio Comune di Rimini.

QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

Si tratta di una società consortile (senza scopo di lucro), che raggruppa insieme i principali soggetti locali pubblici (comuni della Provincia di Rimini) e privati (la più importante fondazione della Provincia di Rimini - Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini - socio di maggioranza relativa con il 42% circa del capitale e alcune importanti imprese), che promuove e sostiene lo sviluppo dell'università e della ricerca scientifica nel territorio Riminese, sostanzialmente creando - anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati (soci e non) - a proprie cure e spese, le "condizioni" a tal fine necessarie, quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, la disponibilità delle strutture (aule di lezione, laboratori, aule di studio, mense per studenti e docenti, alloggi per studenti, ecc.), del corpo docenti, dei rapporti con le imprese del territorio. L'attività svolta, certamente non acquisibile sul mercato e (a causa della relativa mancanza di redditività) non svolgibile da parte di altri soggetti privati, senza la compartecipazione pubblica, ha contribuito in modo determinante ed imprescindibile alla nascita (prima) e allo sviluppo e al consolidamento (poi ed anche oggi) dell'università nel Riminese (i cui iscritti per circa il 30%, pari a circa 1.500 studenti, appartengono alla Provincia di Rimini) e quindi, indirettamente, allo sviluppo culturale della popolazione locale. Pertanto il mantenimento della partecipazione non pare vietato, ma dipende dalla volontà e dagli obiettivi dell'amministrazione comunale.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI ELIMINAZIONE/SOPPRESSIONE/AGGREGAZIONE PREVISTI ALLE LETT. a), b), c), d) DEL COMMA 611 DELLA L. 190/2014

La società non pare essere assoggettata a nessuno degli obblighi di eliminazione/soppressione/agggregazione.

RAZIONALIZZAZIONI GIÀ ADOTTATE O TENTATE FINO AD OGGI

Dal 2012 al 2014 sono stati costantemente ridotti i compensi sia dell'organo amministrativo che dell'organo di controllo (collegio sindacale). Con tali azioni la società ha conseguito un risparmio sul costo annuo (compensi e relativi oneri previdenziali) dei propri organi di circa €.21.000 (dagli originari circa 78.000 €/annui del 2011 agli attuali circa 57.000 €. annui), pari a -27%.

Dal 2009 ad oggi la società ha effettuato una costante azione di riduzione delle proprie spese, tanto che nel medesimo periodo il fabbisogno annuo complessivo di contributi consortili si è ridotto di circa 1 milione di euro, passando da circa €.2.700.000 del 2009 a circa €.1.700.000 del 2015.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE)

NEL DETTAGLIO

A fronte della fondamentale ed imprescindibile attività svolta dalla società per lo sviluppo socio-culturale della popolazione locale, il Comune manterrà la partecipazione diretta attualmente detenuta.

IN SINTESI

Mantenimento della partecipazione diretta attualmente detenuta.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTA

PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna



RIEPILOGO E CONCLUSIONI

Come anticipato nella relazione tecnica posta all'inizio del presente documento, tutti gli interventi di razionalizzazione - obbligatori o spontanei - previsti, dal piano sopra riportato, per ogni singola società, sono riepilogati nella seguente tabella 4, dalla quale si evince che, se essi verranno tutti attuati come prefigurati dal piano, il numero delle partecipazioni complessivamente detenute (direttamente e indirettamente) dall'ente al 31/12/2015 sarà inferiore, rispetto a quello delle partecipazioni detenute all'01/01/2015 (o alla data odierna), come imposto dalla norma. Infatti, in estrema sintesi, tale numero crescerà di una unità per effetto della prevista futura operazione di scissione parziale proporzionale di "Agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile"³ a beneficio di "Ambra s.r.l." (alias "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile") (primo ed unico incremento) e si ridurrà di due unità per effetto della prevista futura fusione tra "Romagna Acque s.p.a." ed "Amir s.p.a." o dell'alternativa prevista fusione tra "Amir s.p.a." e "P.M.R. s.r.l. consortile" (prima riduzione) e della prevista futura cessione integrale della partecipazione direttamente detenuta in "Itinera s.r.l. consortile" o, in subordine, dell'alternativa liquidazione della medesima società (seconda riduzione).

Tabella 4: RIEPILOGO DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Organismo partecipato attualmente o che sarà presumibilmente partecipato entro il 31/12/2015 (con sfondo grigio quelli che saranno oggetto di soppressione/aggregazione, cessione, anche parziale)	Assoggettamento agli obblighi di eliminazione/soppressione/aggregazione ex L.190/2014, art.1, comma 611, lettere	Azioni da intraprendere (proposta di razionalizzazione)	Conseguenze della proposta di razionalizzazione previste	
		In sintesi	per l'organismo partecipato	per il Comune di Rimini
	a) <i>eliminazione delle società "non indispensabili" - alias "vietate"</i>) per l'ente; b) <i>soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive"</i> ; c) <i>eliminazione delle "partecipazioni che costituiscono doppioni"</i> ; d) <i>aggregazione delle società di servizio pubblico locale con rilevanza economica</i> ; e) <i>riduzione dei costi di funzionamento</i> .			
Agenzia Mobilità Provincia di Rimini (consorzio)	no, anzi la partecipazione è addirittura obbligatoria per legge (nazionale e regionale)	1) Trasformazione dell'attuale "consorzio A.M." in "agenzia Mobilità Provincia di Rimini - A.M. s.r.l. consortile" e 2) successiva scissione parziale proporzionale di quest'ultima a beneficio della "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile", con conseguente partecipazione (da parte del Comune) a due distinte società: "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile" e Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile" (società dei beni trasportistici della provincia di Rimini)	scissione in due distinti soggetti societari, uno con funzioni di "agenzia della mobilità" dell'intero ambito romagnolo ed uno con funzioni di "amministrazione dei beni trasportistici" della sola provincia di Rimini, i cui costi sono previsti complessivamente <u>non</u> superiori a quelli dell'unico soggetto (consorzio) attualmente esistente.	partecipazione a due distinte "s.r.l. consortili" (una con funzioni di "agenzia della mobilità" dell'intero ambito romagnolo ed una con funzioni di "amministrazione dei beni trasportistici" della sola provincia di Rimini), invece che all'attuale unico consorzio, svolgente entrambe le funzioni, con contributi consortili previsti a proprio carico in misura complessivamente <u>non</u> superiore a quelli attualmente versati al consorzio A.M.
Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile	no, anzi la partecipazione è addirittura obbligatoria per legge (nazionale e regionale)	Una volta acquisita la partecipazione, mantenimento della stessa.	nessuna	nessuna

³ Ai fini del calcolo del numero delle partecipazioni societarie detenute, la trasformazione dell'attuale "consorzio A.M." in "A.M. s.r.l. consortile", preliminare e propedeutica rispetto alla scissione in questione, pur essendo formalmente incrementativa di tale numero (in quanto implica il possesso di una nuova partecipazione societaria), viene considerata sostanzialmente neutra, in quanto in realtà implica l'acquisizione della partecipazione nella nuova "A.M. s.r.l. consortile" in sostituzione integrale di quella attualmente detenuta nel "consorzio A.M."



<p>Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile</p>	<p>no</p>	<p>Nel caso in cui non si attuasse la fusione per incorporazione di Amir s.p.a. in Romagna Acque s.p.a. (di seguito indicata nelle parti relative ad Amir e a Romagna Acque) fusione per incorporazione di "P.M.R. s.r.l. consortile" in "Amir s.p.a."</p>	<p>risparmio di costi per l'importo stimato di circa 52.000 € annui [derivanti: per circa €.32.000 dalla soppressione dell'organo amministrativo (€.7.000) e del collegio sindacale (€.25.000) di P.M.R. e per circa €.20.000 dalla internalizzazione (con personale di P.M.R.) delle funzioni amministrativo-contabili di Amir, da questa attualmente acquisite presso soggetti terzi].</p>	<p>riduzione dei contributi consortili a proprio carico di un importo stimato in circa 40.000 € annui (pari a circa il 77% - ipotetica quota di partecipazione al capitale sociale dell'incorporante Amir post fusione - del risparmio annuo della società, stimato in €.52.000).</p>
<p>Amir s.p.a.</p>	<p>A fronte della parziale coincidenza delle attività svolte dalla società con quelle svolte da "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", Amir è assoggettata all'obbligo di <i>eliminazione delle "partecipazioni doppioni"</i> stabilito dalla lettera c.</p>	<p>1) fusione per incorporazione di Amir s.p.a. in Romagna Acque s.p.a.; 2) in subordine rispetto a quanto previsto al punto 1, nel caso in cui, per qualunque motivo, la fusione ivi indicata non venisse attuata, <u>fusione per incorporazione di "P.M.R. s.r.l. consortile" in "Amir s.p.a."</u>.</p>	<p>1) in caso di fusione per incorporazione di Amir in Romagna Acque: risparmio di costi per l'importo stimato di circa 78.000 € annui [derivanti: per circa €.58.000 dalla soppressione dell'organo amministrativo (€.34.000) e del collegio sindacale (€.24.000) di Amir e per circa €.20.000 dalla internalizzazione (in Romagna Acque, con relativo personale) delle funzioni amministrativo-contabili di Amir, da questa attualmente acquisite presso soggetti terzi]; 2) in caso di fusione per incorporazione di "P.M.R. s.r.l. consortile" in Amir s.p.a.: risparmio di costi per l'importo stimato di circa 52.000 € annui [derivanti: per circa €.32.000 dalla soppressione dell'organo amministrativo (€.7.000) e del collegio sindacale (€.25.000) di P.M.R. e per circa €.20.000 dalla internalizzazione (con personale di P.M.R.) delle funzioni amministrativo-contabili di Amir, da questa attualmente acquisite presso soggetti terzi].</p>	<p>1) nella prima ipotesi: incremento (in misura attualmente difficilmente quantificabile) della partecipazione detenuta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) in Romagna Acque, e, conseguentemente, dei dividendi annui percepiti da essa (sempre attraverso Holding); 2) nella seconda ipotesi: riduzione dei contributi consortili a proprio carico, per un importo stimato in circa 40.000 € annui (pari a circa il 77% - ipotetica quota di partecipazione al capitale sociale dell'incorporante Amir, post incorporazione di P.M.R. - del risparmio della società, sopra stimato in 52.000 € annui).</p>



Comune di Rimini - Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie

Amfa s.p.a.	Gestendo il servizio pubblico locale (a rilevanza economica) farmaceutico, la società sarebbe teoricamente soggetta all'obbligo di aggregazione con altri soggetti analoghi, cosa però di fatto non realizzabile, a fronte dell'appartenenza (con il 74% circa del capitale) della stessa ad un grande ed importante gruppo imprenditoriale, con capogruppo finale straniero (inglese), che determina le scelte societarie in relazione alle proprie strategie di gruppo.	Vendita (con asta pubblica, al migliore offerente), da parte di Rimini Holding s.p.a., della quota azionaria del 20%, con incasso attualmente stimabile in circa 3.500.000 euro, e mantenimento della residua quota azionaria del 5%.	Ulteriore privatizzazione parziale della società, per un ulteriore 20% del relativo capitale.	<u>Incasso, da parte della propria controllata Rimini Holding s.p.a., di importante somma "una tantum" (indicativamente stimabile in circa 3.500.000 euro)</u> da impiegare prioritariamente per l'estinzione parziale del mutuo acceso dalla controllata Rimini Holding s.p.a. con la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (importo residuo al 31/12/2014 circa 8 milioni di euro).
Anthea s.r.l.	no	Mantenimento, attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a. della partecipazione attualmente posseduta.	nessuna	nessuna
Amir Onoranze Funebri s.r.l.	La società, svolgendo attività miste (sia commerciali, sia "di interesse generale"), in parte (quelle commerciali) vietate, potrebbe essere soggetta all'obbligo di <u>eliminazione delle società "non indispensabili" - alias "vietate"</u> , stabilito dalla lettera a). In realtà la società svolge una importante funzione sociale, <u>di interesse generale, fondamentale ed imprescindibile, che solo un soggetto pubblico può svolgere</u> , in quanto: 1) regola ed influenza positivamente il mercato funebre locale, inducendo i concorrenti privati ad una maggiore osservanza delle regole, promuovendo e diffondendo la qualità del servizio e la sensibilità nei confronti degli utenti e calmierando anche i prezzi dei servizi stessi; 2) "surroga" il Comune nell'organizzazione (obbligatoria in base alle disposizioni della L.R.E.R.19/2004 e del vigente "regolamento comunale per le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria") dei servizi funebri per gli indigenti (che il Comune dovrebbe altrimenti garantire con una propria struttura interna, o comunque con oneri a proprio carico).	mantenimento (attraverso la controllata "Rimini Holding s.p.a." e la sub-controllata Anthea s.r.l.) della partecipazione attualmente posseduta.	nessuna	nessuna



Comune di Rimini - Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie

Centro Agro Alimentare Riminese (C.A.A.R.) s.p.a. consortile	Gestendo un servizio pubblico locale, presumibilmente a rilevanza economica, la società sarebbe teoricamente soggetta all'obbligo di aggregazione con altri soggetti analoghi, cosa però molto difficile da realizzare, anche a fronte della diversità dei vari mercati ortofrutticoli all'ingrosso emiliano-romagnoli e delle rispettive forti specificità.	mantenimento (attraverso la controllata "Rimini Holding s.p.a.") della partecipazione attualmente posseduta	nessuna	nessuna
Hera s.p.a.	Gestendo servizi pubblici locali a rilevanza economica, la società sarebbe teoricamente soggetta all'obbligo di aggregazione con altri soggetti analoghi, cosa però già ampiamente attuata, negli anni scorsi (dal 2003 fino ad oggi), prima con l'aggregazione tra le società provinciali di servizi ambientali (idrici e dei rifiuti) emiliano-romagnole, poi con l'ulteriore aggregazione (mediante molteplici successive fusioni per incorporazione) con le analoghe società di servizi pubblici dei territori limitrofi, arrivando ad integrarsi con società (e conseguentemente ad erogare i propri servizi) anche nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Si presume che tale politica di costante "crescita mediante acquisizione esterna" (di società simili, operanti su territori limitrofi) proseguirà anche in futuro.	Riduzione graduale (per circa il 20% complessivo), nel triennio 01/07/2015-30/06/2018, della partecipazione pubblica mediante vendita parziale, graduale, della stessa ad investitori istituzionali (banche e fondi comuni di investimento).	Parziale privatizzazione della società, con mantenimento della quota di capitale pubblico al (complessivo) 38% circa.	<u>Incasso, nel triennio 01/07/2015-30/06/2018, da parte della controllata Rimini Holding s.p.a., di una somma complessiva (a titolo di prezzo di vendita delle azioni, al netto delle commissioni di vendita) attualmente stimabile in circa 11,5 milioni di euro, da impiegare prioritariamente per l'estinzione totale del mutuo acceso dalla controllata Rimini Holding s.p.a. con la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (importo residuo al 31/12/2014 circa € 8 milioni) e per l'eccedenza (stimabile, al 30/06/2018, in circa € 3,5 milioni) secondo le future disposizioni del Comune.</u>
Itinera s.r.l. consortile	no	<u>Vendita (con asta pubblica, al migliore offerente), da parte del Comune di Rimini, entro il 31/12/2015, dell'intera quota di partecipazione dell'80,680% attualmente detenuta; in caso di fallimento della vendita, messa in liquidazione della società, entro il 31/12/2015 (con presumibile conclusione della stessa nel corso del 2016), previo tentativo di ricollocazione del personale dipendente (o di parte di esso) presso altre società partecipate dal Comune (ex art.1, comma 563 della L.27.12.2013, n.147).</u>	Cessazione del fabbisogno annuo di contributi consortili per un importo medio annuo (dell'ultimo quinquennio) complessivo (da tutti i soci) di circa € 112.000.	<u>Risparmio di un contributo consortile medio annuo di € 79.000.</u>
Lepida s.p.a.	no	mantenimento della partecipazione attualmente posseduta	nessuna	nessuna



Comune di Rimini - Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie

Rimini Congressi s.r.l.	Non avendo dipendenti, la società soggiace all'obbligo di soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive" di cui alla lettera b.	Mantenimento, attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a. della partecipazione attualmente posseduta, in attesa di conoscere (in aprile 2015) le effettive possibilità di privatizzazione delle società direttamente o indirettamente operanti nei settori fieristico-congressuale e di assumere le conseguenti decisioni.	nessuna	nessuna
Rimini Fiera s.p.a.	no	Mantenimento della partecipazione attualmente posseduta, in attesa di conoscere (in aprile 2015) le effettive possibilità di privatizzazione delle società direttamente o indirettamente operanti nei settori fieristico-congressuale e di assumere le conseguenti decisioni.	nessuna	nessuna
Società del Palazzo dei congressi s.p.a	Non avendo dipendenti, la società soggiace all'obbligo di soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive" di cui alla lettera b.	Mantenimento della partecipazione attualmente posseduta, in attesa di conoscere (in aprile 2015) le effettive possibilità di privatizzazione delle società direttamente o indirettamente operanti nei settori fieristico-congressuale e di assumere le conseguenti decisioni.	nessuna	nessuna
Rimini Holding s.p.a.	Sulla base di una interpretazione meramente letterale della norma, la società, essendo priva di dipendenti, sarebbe soggetta all'obbligo di <i>soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive"</i> ; previsto dalla lettera b, mentre sulla base di una interpretazione più "sostanziale" della norma, ed in considerazione della "ratio" ispiratrice della stessa, finalizzata alla soppressione, appunto, delle c.d. "scatole vuote improduttive" (dove l'indice di tale caratteristica è stato identificato con l'assenza di dipendenti o comunque con la presenza di un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori), tale obbligo non sussiste, in quanto, nella realtà sostanziale dei fatti, la società non è né "vuota" (si avvale di n.2 dipendenti del Comune), né tantomeno "improduttiva", ma anzi genera, per il "gruppo Comune" (ente e società, congiuntamente considerati) un ricavo netto di circa 80.000 €/annui, che non si verificherebbe in caso alternativo di inesistenza della società.	mantenimento della partecipazione attualmente detenuta	nessuna	nessuna



Comune di Rimini - Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie

Rimini Reservation s.r.l.	no (il servizio pubblico di i.a.t. - informazione e accoglienza turistica - svolto dalla società è privo di rilevanza economica)	Mantenimento, attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a. della partecipazione attualmente detenuta.	nessuna	nessuna
Riminiterme s.p.a	Gestendo il servizio pubblico locale (a presumibile rilevanza economica) di talassoterapia, la società sarebbe teoricamente soggetta all'obbligo di aggregazione con altri soggetti analoghi, cosa però di fatto non ipotizzabile, a fronte dell'appartenenza (con il 94% circa del capitale) della stessa ad un grande ed importante gruppo imprenditoriale, che determina le scelte societarie in relazione alle proprie strategie di gruppo.	Mantenimento, attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a. della partecipazione attualmente detenuta.	nessuna	nessuna
Romagna Acque-Società delle Fonti s.p.a.	No. Infatti, la parziale coincidenza delle attività (per la parte relativa all'amministrazione dei beni idrici) svolte dalla società (di ambito sovra-provinciale) con quelle svolte da Amir s.p.a. (di ambito provinciale e limitate alla sola amministrazione dei beni, senza anche la parte di erogazione del servizio idrico), impone, ragionevolmente, di assoggettare all'obbligo di eliminazione delle "partecipazioni doppioni" stabilito dalla lettera c. Amir, non Romagna Acque.	Previa puntuale verifica delle potenziali "sinergie" ed economicità da essa derivanti per incorporazione di Amir s.p.a. in Romagna Acque s.p.a., con contestuale estinzione di Amir e della relativa partecipazione in essa attualmente detenuta dal Comune, attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a. ed incremento della partecipazione attualmente detenuta (sempre attraverso Holding) nella prima.	Risparmio di costi per l'importo stimato di circa 78.000 € annui [derivanti: per circa €58.000 dalla soppressione dell'organo amministrativo (€34.000) e del collegio sindacale (€24.000) di Amir e per circa €20.000 dalla internalizzazione (con personale di Romagna Acque) delle funzioni amministrativo-contabili di Amir, da questa attualmente acquisite presso soggetti terzi].	Presumibile incremento del dividendo annuo percepito attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a. , a fronte dell'incremento della percentuale di partecipazione da essa detenuta in Romagna Acque s.p.a..
Start Romagna s.p.a	Gestendo un servizio pubblico locale a rilevanza economica (t.p.l.) la società sarebbe teoricamente soggetta all'obbligo di aggregazione con altri soggetti analoghi, previsto dalla lettera d), cosa però già attuata, almeno su base provinciale, con la fusione delle tre società di trasporto provinciali precedentemente esistenti. Per ora non sembra ipotizzabile, nel breve periodo, una ulteriore integrazione completa - mediante fusione - con i "competitors" limitrofi, ammesso che la stessa risultasse effettivamente conveniente dal punto di vista economico.	Mantenimento, attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a. della partecipazione attualmente detenuta e rafforzamento della società, in vista della relativa futura progressiva privatizzazione, secondo modalità e tempi da concordare con gli altri soci.	Rafforzamento della società in vista della relativa futura progressiva privatizzazione, secondo modalità e tempi da concordare con gli altri soci.	Mantenimento del presidio sul servizio erogato.
Uni.Rimini s.p.a. consortile	no	Mantenimento della partecipazione attualmente detenuta.	Nessuna	Nessuna